Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVI - N. 29

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 21 luglio 1999 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 luglio 1999, n. 0214/Pres.

Enti per la Zona Industriale di Trieste - E.Z.I.T. - Ricostituzione del Collegio dei revisori.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo nono dell'ordine 18 aprile 1953, n. 66 del cessato Governo militare alleato e successive modificazioni apportate con decreti commissariali, concernente la composizione e la nomina del Collegio dei revisori dell'Ente per la zona industriale di Trieste;

ATTESO che con l'articolo 20, comma 2°, del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 e con legge 28 aprile 1976, n. 158 le funzioni amministrative in materia di nomina degli organi e di controllo sugli atti del citato Ente competono alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

RILEVATO che il Collegio dei revisori dell'Ente, nominato con D.P.G.R. 16 maggio 1996 n. 0182/Pres per la durata di tre anni, è scaduto ed occorre provvedere alla sua ricostituzione;

VISTE la deliberazione n. 314 del 21 giugno 1999 e le note n. 131213 del 26 maggio 1999 e n. 5350 del 20 marzo 1999, con le quali rispettivamente la Corte dei conti, il Ministero del tesoro e la Prefettura di Trieste hanno provveduto alle designazioni di loro spettanza;

VISTO l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

DECRETA

Il Collegio dei revisori dell'Ente per la Zona industriale di Trieste è ricostituito come segue:

a) Presidente:
- dott. Maurizio Zappatori, designato dalla Corte dei conti;

b) membri effettivi:
- dott. Vittorio Colagrossi, designato dal Ministero del tesoro;
- dott. Ermanno Di Martino, designato dalla Prefettura di Trieste;

c) membri supplenti:
- dott.ssa Maria Luisa Muratore, designata dal Ministero del tesoro;
- rag. Fulvio Moroni, designato dalla Prefettura di Trieste.

Il Collegio rimane in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 luglio 1999, n. 0215/Pres.

Legge regionale 43/1990, articolo 13. Azienda Agricola Zuccolin - Vivaro (Pordenone). Progetto di estrazione ghiaie per miglioramento fondiario. Procedura di VIA. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e il relativo Regolamento di attuazione;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA l'istanza presentata dall'Azienda Agricola Zuccolin di Vivaro (Pordenone) in data 5 luglio 1993 con la quale è stato chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per l'estrazione di ghiaie per miglioramento fondiario entro l'ambito aziendale, compreso nel territorio del Comune di Vivaro;

VISTO il D.P.G.R. n. 0346/Pres. del 29 luglio 1993 con il quale sono state individuate le autorità interessate alla valutazione del progetto in argomento;

VISTO il D.P.G.R. n. 0146/Pres. di data 10 maggio 1994, assunto su conforme deliberazione n. 1459 di data 22 aprile 1994, con il quale il progetto medesimo è stato giudicato non compatibile con l'ambiente;

PRESO ATTO della sentenza n. 570 di data 14 aprile 1998 con la quale il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia ha annullato il D.P.G.R. n. 146 di data 10 maggio 1994 di negativa valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi;

VISTA la nota UP/3072/G.2.1 di data 17 agosto 1998 con la quale l'Ufficio di piano ha comunicato all'Azienda agricola Zuccolin il riavvio del procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale del progetto sopra menzionato;

VISTO il «Programma lavori e viabilità» depositato dall'Azienda agricola Zuccolin in data 20 aprile 1999 presso la Direzione regionale dell'ambiente ad integrazione e completamento degli elaborati progettuali a suo tempo presentati;

RITENUTO con il presente provvedimento di procedere all'individuazione delle autorità interessate alla valutazione del progetto dell'Azienda Agricola Zuccolin, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 43/1990;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nel Comune di Vivaro;

DECRETA

1. Sono individuate quali autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di estrazione ghiaie per miglioramento fondiario presentato dalla Azienda agricola Zuccolin di Vivaro (Pordenone):

- il Comune di Vivaro
- la Provincia di Pordenone
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale».

2. Presso la Direzione regionale dell'ambiente - Servizio V.I.A. - Via Giulia, 75/1 - Trieste e presso la Segreteria del Comune di Vivaro sarà depositata copia degli elaborati per la durata di quindici giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 6 luglio 1999, n. 0218/Pres.

Legge regionale 2/1987 - Commissione d'esame per guide naturalistiche. Rettifica nominativo del presidente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 0205/Pres. del 24 giugno 1999 con il quale è stata costituita la Commissione d'esame per il corso di formazione per guide naturalistiche;

RILEVATO che nel citato decreto il nominativo del Presidente di detta Commissione d'esame è stato, per mero errore materiale, indicato come geom. Giorgio Franzutti anzichè geom. Gianni Franzutti;

RITENUTO, col presente provvedimento, di procedere alla necessaria rettifica;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2137 del 2 luglio 1999;

DECRETA

– il nominativo del Presidente della Commissione d'esame per guide naturalistiche, costituita con D.P.G.R. n. 0205/Pres. del 24 giugno 1999, geom. Giorgio Franzutti viene rettificato in geom. Gianni Franzutti.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 luglio 1999, n. 0219/Pres.

Legge regionale 18/1993, articolo 15. Sostituzione componente del Comitato tecnico per la vitivinicoltura.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 che istituisce presso l'ERSA il Comitato tecnico per la vitivinicoltura;

VISTO il D.P.G.R. del 15 aprile 1998, n. 0131/Pres. con il quale è stato riconosciuto detto Comitato, chiamandovi a far parte in rappresentanza del Consorzio Colli Orientali del Friuli il sig. Dario Ermacora;

VISTA la nota di data 25 maggio 1999 con la quale il sig. Dario Ermacora ha rassegnato le proprie dimissioni;

VISTA la nota del Consorzio Tutela Vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli» - Cividale del Friuli di data 26 maggio 1999 con la quale si comunica il nominativo della sig.ra Ivana Adami quale rappresentante in seno al Comitato, in sostituzione del sig. Dario Ermacora;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2050 del 24 giugno 1999;

DECRETA

– La sig.ra Ivana Adami è nominata componente del Comitato tecnico per la vitivinicoltura, istituito presso l'ERSA, in rappresentanza del Consorzio Tutela Vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli» - Cividale del Friuli, ed in sostituzione del sig. Dario Ermacora, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 30 giugno 1999, n. 27.

I.P.A.B. «Fondazione Scuole di economica domestica Teresa Scala Donati» di Latisana. Proroga incarico commissariale.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il precedente decreto assessorile 31 dicembre 1998, n. 56, con il quale la signora Mariarosa Tollon, dipendente in servizio presso la Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio ispettivo e della polizia locale, è stata nominata commissario straordinario dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Scuola di economia domestica Teresa Scala Donati» di Latisana;

ATTESO che il commissario suddetto è stato incaricato di adottare tutti gli atti obbligatori finalizzati all'emissione del decreto assessorile di presa d'atto della cessata attività dell'istituzione stessa;

VISTA la nota del 24 giugno 1999 con la quale il commissario ha fornito informazioni sull'attività svolta sino ad oggi e su quella ancora da svolgere;

CONSIDERATO che i tempi tecnici necessari per l'adozione di taluni atti obbligatori mancanti comportano un protrarsi della gestione commissariale oltre il 30 giugno 1999;

VISTO che l'incarico commissariale scade il 30 giugno 1999;

RITENUTA indispensabile una proroga di 6 mesi dell'incarico suddetto;

VISTI gli articoli 5, punto 6 e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonchè i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

VISTO l'articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

DECRETA

Per i motivi citati nelle premesse, l'incarico di commissario straordinario dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Scuola di economia domestica Teresa Scada Donati» di Latisana conferito alla signora Mariarosa Tollon con il citato decreto assessorile n. 56 del 31 dicembre 1998, viene prorogato al 31 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Latisana ed inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 30 giugno 1999

POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 30 giugno 1999, n. 28.

I.P.A.B. «Fondazione Matilde Vollat» di Gorizia. Approvazione modifica statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il R.D. 30 dicembre 1938, n. 2240 con il quale l'Opera Pia denominata «Ricovero per Fanciulli Matilde Vollat» di Gorizia è stata eretta in Ente morale;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1949, con il quale è stato approvato il relativo Statuto;

VISTA la deliberazione n. 1 del 5 marzo 1999, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha proposto un nuovo testo dello Statuto;

VISTO il parere favorevole espresso sulla deliberazione suddetta, dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 7 aprile 1999, ai nn. 26375/99 di protocollo e n. 2146 di Reg. C.R.C., ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b) della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

ATTESO il parere favorevole alla modificazione dello Statuto, espresso ai sensi dell'articolo 62, 2° comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dal Consiglio comunale di Gorizia con propria deliberazione immediatamente eseguibile n. 26 del 1° giugno 1999;

ACCERTATO che la deliberazione n. 1/1999 del Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. interessata è stata regolarmente affissa all'Albo pretorio del Comune di Gorizia, ai sensi dell'articolo 62, 1° comma, della legge n. 6972/1890;

RITENUTO legittimo ed indispensabile un generale adeguamento dello Statuto alle mutate realtà ed esigenze sociali nonchè al quadro normativo vigente;

VISTI gli articoli 5 - punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonchè i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, così come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare lo Statuto dell'I.P.A.B. denominata, per effetto delle modifiche in premessa, «Fondazione Matilde Vollat», con sede in Gorizia.

Il testo dello Statuto composto di n. 15 articoli è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il Presidente dell'Istituzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 30 giugno 1999

POZZO

«FONDAZIONE MATILDE VOLLAT»
GORIZIA

STATUTO

CAPO I

Scopo dell'Istituzione e mezzi di cui dispone

Art. 1

È istituita a Gorizia una Fondazione sotto la denominazione di «Fondazione Matilde Vollat» - Gorizia che trae origine dalla trasformazione dell'Opera Pia denominata «Ricovero per Fanciulli Matilde Vollat», eretto in Ente Morale con R.D. di data Roma 30 dicembre 1938, n. 2240, che a sua volta derivava dal testamento olografo del signor Egizio Vollat fu Giacomo, del 7 febbraio 1937 pubblicato in data 15 marzo 1937 dal notaio Seculin, rep. n. 4633, e registrato il 18 dello stesso mese.

Art. 2

La Fondazione ha per scopo di procedere, secondo i propri mezzi, all'assegnazione di borse di studio a favore di alunni di ambo i sessi:

1) di cittadinanza italiana;

2) che frequentino una scuola dell'obbligo del Comune di Gorizia;

3) in istato di particolare bisogno;

la domanda dovrà essere firmata dal genitore o da che esercita la patria potestà sul minore.

Art. 3

Il Consiglio di amministrazione invierà annualmente alle scuole medie dell'obbligo cittadine apposito formu-

lario di segnalazione dei soggetti più meritevoli delle borse di studio, sottoscrivibili dalle famiglie segnalate, stabilendo annualmente sia il numero che l'ammontare delle borse di studio ed in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4

La Fondazione provvede alle proprie finalità con le rendite del patrimonio ereditato, con gli eventuali contributi, elargizioni e lasciti di Enti e privati.

CAPO II

Consiglio di amministrazione

Art. 5

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.

I componenti sono nominati: due dal Sindaco di Gorizia, (uno in quanto amministratore del patrimonio ex ECA) uno dal Presidente dell'Amministrazione provinciale di Gorizia, uno dal Provveditore agli studi di Gorizia ed uno dall'Arcivescovo di Gorizia.

Costituito il Consiglio di amministrazione, questi elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Presidente. I membri rimangono in carica per quattro anni e possono venire riconfermati.

Qualora durante il quadriennio un membro del Consiglio di amministrazione venisse a mancare per morte o decadenza, il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Art. 6

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano d'età.

Art. 7

I membri del Consiglio di amministrazione, che senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre mesi consecutivi, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

CAPO III

Adunanze e attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Art. 8

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di aprile e di settembre anche nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo.

Le convocazioni sono effettuate con invito scritto contenente l'ordine del giorno con avviso di ricevimento inviato almeno dieci giorni prima della seduta.

Le altre con preavviso di almeno 48 ore ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente sia per invito dal Presidente sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per livello degli organi che hanno proceduto alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione sia su richiesta delle Autorità competenti.

Art. 9

Le deliberazione del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento della maggioranza di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale, e, quando si tratta di questioni concernenti persone, a voti segreti.

Art. 10

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi da un membro del Consiglio di amministrazione che funge da segretario e sono firmati dal Presidente, dal Segretario e da tutti gli intervenuti.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento, promuove, quando occorra, le modificazioni dello Statuto, delibera circa l'assegnazione delle borse di studio e delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione.

CAPO IV

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Art. 12

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta la Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e, in caso d'urgenza, prende tutti i provvedimenti richiesti dal bisogno salvo riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi in breve termine, al massimo entro trenta giorni.

CAPO V

Norme generali di amministrazione

Art. 13

Il Servizio di tesoreria della Fondazione è fatto, di regola, da una Banca previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 14

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di carico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, e di quella d'un membro del Consiglio.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 15

Per le materie non contemplate dal presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e i regolamenti vigenti, e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di pubblica istituzione e di educazione.

Udine, 30 giugno 1999

VISTO: L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 30 giugno 1999, n. 29.

I.P.A.B. «Pio Istituto Elemosiniere» di Venzone. Approvazione modifica statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

ATTESO che il «Pio Istituto Elemosiniere» di Venzone, riconosciuto I.P.A.B. «ope legis» in quanto istituito anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 6972/1890, è disciplinato dallo Statuto approvato dall'Assessore regionale per le autonomie locali con decreto n. 33 del 15 novembre 1996;

RICHIAMATA la deliberazione n. 49 del 28 marzo 1998, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha provveduto ad alcune modifiche dello Statuto, e più precisamente, degli articoli 7 e 8, come sotto riportato:

«Art. 7

I componenti del Consiglio di amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta di almeno due consiglieri, e può essere promossa anche dall'Assessore regionale degli Enti locali.

Il Sindaco e i Consiglieri comunali di Venzone provvedono alla surroga rispettivamente del Presidente e dei Consiglieri deceduti, decaduti o dimissionari durante il mandato.

I Consiglieri subentranti restano in carica sino al successivo rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione.

Art. 8

Al Presidente sarà corrisposta un'indennità mensile di carica deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione entro un limite massimo pari al 20% dell'indennità prevista per il Sindaco di Venzone.

Ai Consiglieri sarà corrisposta un'indennità mensile di carica con le stesse modalità entro il limite massimo pari al 5% dell'indennità prevista per il Sindaco del Comune di Venzone.»;

VISTO il parere favorevole espresso sulla deliberazione suindicata dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 13 luglio 1998, ai nn. 31299/98 - 3641;

VISTA la deliberazione n. 99 del 26 settembre 1998 dichiarata immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha proposto un'ulteriore modifica al testo statutario per quanto attiene il punto a) dell'articolo 2 individuando l'area di provenienza delle persone accoglibili nella struttura;

CONSIDERATA la seguente nuova formulazione dell'articolo 2, punto a) dello Statuto:

«a) Di ospitare persone anziane, autosufficienti ed in futuro, previo adeguamento delle strutture, persone non autosufficienti, di ambo i sessi, e residenti nei Comuni compresi nella Provincia di Udine»;

VISTO il parere favorevole espresso sulla modificazione suddetta dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 30 novembre 1998, ai nn. 38764/98 - 6909, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 49/1991;

ATTESO che l'Amministrazione provinciale di Udine invitata con nota del 12 gennaio 1999, n. 67/99 di protocollo, ad esprimere un parere sulla suindicata modificazione, non ha adottato alcun atto in merito nel termine previsto di 30 giorni e pertanto, va ritenuta assenziente ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della legge n. 6972/1890;

ACCERTATO che le modificazioni statutarie proposte sono state pubblicate, alla pag. 4046 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 5 maggio 1999 ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della legge n. 6972/1890;

VERIFICATO che nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

RITENUTE legittime ed opportune le modificazioni statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

VISTI gli articoli 5 - punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonchè i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, così come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare le modificazioni così come descritte nelle premesse, degli articoli 2, 7 e 8 dello Statuto dell'I.P.A.B. «Pio Istituto Elemosiniere» avente sede a Venzone, in Provincia di Udine.

Il nuovo testo dello Statuto che si compone di n. 20 articoli è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il Presidente dell'Istituzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 30 giugno 1999

POZZO

«PIO ISTITUTO ELEMOSINIERE»
COMUNE DI VENZONE
UDINE

STATUTO

ORDINI E LEGATI

Il quattro settembre 1261, il nobile Venzonese Albertone del Colle «ricco di censo e di bontà», con atto testamentario, nel quale veniva stabilito che «con tutte le sue robbe fornimenti ed bessi fosse comperata una bella casa o fatta da novo per li poveri vecchi et per li putti, che fossino comperati dei campi et delle vacche per nutrire li vecchi e li putti di latte, pane, fava et formazzo, et se fossino dei poveri che non volessino o non potessino stare nella casa, che fossino aiutati di fori», fondava uno dei più antichi ospitali del Friuli che volle chiamato Istituto Elemosiniere.

L'Albertone inoltre chiudeva la sua disposizione intimando «La maledizione de Dio, della Santissima Trinità, delli SS. Apostoli et l'abbandono dell'Agnolo custode a colui o quelli e loro discendenti in infinito che facessero un uso differente delle mie robe». A dar piena esecuzione alla testamentaria benefica disposizione chiamò la Reggenza del Comune, e questa con la facoltà del fondatore acquistò un'ampia Casa con adiacente giardino, ove furono poscia raccolti i poveri vecchi e fanciulli che non avevano casa propria.

L'esempio del fondatore fu ben presto seguito da una grande schiera di benefattori tra i quali vanno ricordati:

nel 1273, Rodolfo di Sigismondo;

nel 1281, Paolo di Germania.

Nel 1290, l'Amministrazione dei beni dell'Istituto Elemosiniere passò a due Priori e a un «Rasonato» (Contabile), sempre sotto la sorveglianza del Comune.

Nel 1306, la reggenza dell'Istituto passò alla «Frageda» (Confraternita) della Beata Vergine Maria, detta più tardi del Gonfalone, la quale, nel 1325, stabilì di affidare il governo dell'Istituto a due comitati, l'uno deliberativo, composto da 50 Confratelli e l'altro esecutivo, formato da 10 Consiglieri i quali a loro volta eleggevano tre Priori, un Cameraro, tre Rasonati e due Revisori.

Nel 1797, l'Amministrazione dell'Istituto passò alla Congregazione di Carità e dal 1816 al 1873 a un direttore per poi subentrare nuovamente la Congregazione di Carità.

Nel 1937, l'Istituto iniziò ad essere amministrato dall'ECA per mezzo di un Comitato di 5 membri nominati dal Consiglio comunale. A seguito della soppressione degli Enti comunali di assistenza, il Pio Elemosiniere si è trasformato in un Istituto pubblico di assistenza e beneficienza.

Nel rispetto delle disposizioni legatizie del fondatore e dei Benefattori, il Pio Istituto Elemosiniere è impegnato a far celebrare annualmente dieci messe a suffragio dei defunti.

NORME STATUTARIE

CAPO I

Scopi e mezzi dell'Istituzione

Art. 1

È costituita una fondazione denominata "Pio Istituto Elemosiniere», con sede in Venzone, via San Giovanni, 8.

L'Istituzione persegue fini sociali ed assistenziali in favore delle persone anziane e dei minori, senza scopo di lucro.

Art. 2

L'Istituzione si prefigge nell'attuale fase storica:

a) di ospitare persone anziane, autosufficienti e in futuro previo adeguamento delle strutture persone non autosufficienti, di ambo i sessi, e residenti nei Comuni compresi nella Provincia di Udine;

b) di confezionare i pasti giornalieri da inviare tramite il servizio territoriale, al domicilio delle persone, in situazione di bisogno, individuate e segnalate dal Servizio sociale di base. Tale servizio verrà effettuato a favore dei residenti nel Comune di Venzone, potrà comunque venire esteso anche ai residenti nei Comuni limitrofi che ne facciano motivata richiesta;

c) di mettere a disposizione di Enti o Associazioni, non aventi scopo di lucro, i propri locali e le proprie attrezzature quando queste non saranno direttamente utilizzate dalla struttura, regolamentandone con apposito atto l'uso e la gestione.

Art. 3

L'Istituzione garantisce alle persone ospitate interventi di tipo assistenziale, di prevenzione sanitaria e relazionali.

La struttura è dotata di spazi interni ed esterni comuni accessibili anche ai portatori di handicap fisici.

Non possono essere accolte o ospitate persone affette da malattie infettive o contagiose o mentali gravi.

Art. 4

Le suddette prestazioni vengono erogate mediante il pagamento di una retta giornaliera stabilita annualmente dall'Amministrazione dell'Istituto, con i criteri previsti dal regolamento regionale per le strutture socio-assistenziali.

L'accettazione delle domande e l'assegnazione di posti è di competenza del Consiglio di amministrazione sulla base della documentazione richiesta come disposto dal regolamento interno.

La preferenza sarà sempre accordata alle domande del Comune e dei cittadini di Venzone ed in caso di insufficienza dei posti, a coloro che versano in particolari condizioni di disagio sociale e/o familiare.

Art. 5

L'Istituzione provvede ai propri fabbisogni:

a) con le rendite del patrimonio suo proprio;

b) con i proventi delle rette;

c) con i proventi elargiti dal Comune, da altri Enti pubblici, da generosi cittadini o da altri benefattori.

Art. 5 bis

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili attualmente posseduti, nonchè da quelli che potranno pervenire a qualsiasi titolo, nonchè da elargizioni, lasciti o contributi da parte degli Enti pubblici o privati e da persone fisiche, sempre che tali beni siano espressamente destinati all'incremeto e miglioramento della consistenza patrimoniale per il raggiungimento dei fini istituzionali. Ogni provvedimento di acquisto, alienazione o trasformazione del patrimonio immobiliare dell'Ente è subordinata a preventivo parere del Consiglio comunale.

CAPO II

Del Consiglio di amministrazione

Art. 6

La fondazione Pio Istituto Elemosiniere di Venzone è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e quattro Consiglieri.

Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Venzone; i quattro Consiglieri dal Consiglio comunale di Venzone, uno dei quali in rappresentanza della minoranza.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per un periodo pari alla durata del Consiglio comunale.

I componenti il Consiglio di amministrazione possono essere rinominati per non più di due mandati.

I componenti il Consiglio vanno scelti fra cittadine, anche non residenti a Venzone, aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum.

Nel Consiglio di amministrazione devono essere rappresentati i due sessi.

Il Consigliere più anziano d'età svolge le funzioni di Vicepresidente.

Art. 7

I componenti del Consiglio di amministrazione, che senza giustificato motivo, non intervengono, per tre mesi consecutivi alle sedute del Consiglio decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta di almeno due Consiglieri, e può essere promossa anche dall'Assessore regionale degli enti locali.

Il Sindaco e il Consiglio comunale di Venzone provvedono alla surroga rispettivamente, del Presidente e Consiglieri deceduti, decaduti o dimissionari durante il mandato.

I Consiglieri subentrati restano in carica sino al successivo rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione.

Art. 8

Al Presidente sarà corrisposta un'indennità mensile di carica deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione entro un limite massimo pari al 20% dell'indennità prevista per il Sindaco di Venzone.

Ai Consiglieri sarà corrisposta un'indennità mensile di carica con le stesse modalità entro il limite massimo pari al 5% dell'indennità prevista per il Sindaco del Comune di Venzone.

CAPO III

Adunanze e attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo, ed ogni qualvolta sia necessario per il regolare funzionamento dell'Ente.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, od in sua assenza dal Vicepresidente, con invito inviato ai Consiglieri entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente o dal Vicepresidente allorquando ne facciano formale richiesta almeno due Consiglieri entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 10

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre consiglieri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti; a parità di voti la proposta si ritiene respinta.

La votazione è sempre palese. La votazione si svolge a scrutinio segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per la validità dell'Adunanza non è computato chi, avendo interesse diretto o indiretto e personale, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 11

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dai Consiglieri che hanno partecipato alla seduta e dal Segretario medesimo.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, o non possa firmare sul relativo verbale deve essere fatta menzione dei motivi.

In caso di assenza del Segretario, le funzioni dello stesso saranno svolte dal Consigliere più giovane d'età.

Art. 12

Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione ed al suo regolare funzionamento, approva i regolamenti, promuove quando si renda necessario la modifica dello statuto, nomina e sospende i dipendenti, delibera le convenzioni ed è competente a deliberare su tutti gli affari che interessano l'Istituto.

CAPO IV

Competenze del Presidente

Art. 13

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione di rappresentare l'Istituzione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, di adottare in caso di comprovata urgenza, tutti i provvedimenti richiesti dalle circostanze, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere anziano (Vicepresidente) ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal Consigliere in ordine decrescente di età.

CAPO V

Norme generali di amministrazione

Art. 14

Il Servizio di esazione e di cassa è fatto da una banca previo esperimento di regolare gara d'appalto tra più Istituti di credito.

Il Tesoriere è tenuto a prestare idonea cauzione.

Art. 15

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico se non muniti della firma del Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, e dal Segretario.

Art. 16

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri e le attribuzioni al Personale sono stabiliti dal regolamento organico.

L'organizzazione della struttura, i rapporti tra gli ospiti e l'Istituto sono stabiliti da un apposito regolamento interno di funzionamento.

Sono pure materia di disposizioni regolamentari:

– l'ammissione degli ospiti nell'Istituto e le formalità relative;

- le garanzie da richiedere per il pagamento della retta ed il versamento di eventuali cauzioni;
- la disciplina delle prestazioni di prevenzione sanitaria ed infermieristica erogate presso la struttura agli ospiti in ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di tutela e promozione della salute delle persone anziane;
- la disciplina interna dei vari reparti anche mediante convenzioni per i diversi servizi;
- il servizio di assistenza religiosa;
- il trattamento alimentare;
- gli approvvigionamenti in genere;
- l'organizzazione del servizio di magazzino, cucina, guardaroba e vari;
- le dimissioni e l'allontanamento dell'ospite per la persistente cattiva condotta incompatibile con la vita comunitaria o nel caso di insolvenza nel pagamento delle rette;
- quant'altro torni opportuno per il buon andamento dell'Istituto e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Art. 17

L'Amministrazione dell'Istituto promuove ed incentiva la partecipazione del volontariato alle attività assistenziali ed organizzative.

Art. 18

L'Istituto promuove forme di collaborazione con il Comune di Venzone, con l'Azienda sanitaria locale, con associazioni a livello comunale, provinciale, regionale, con Enti ed organismi diversi per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 19

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative ed i regolamenti in vigore e quelle che in avvenire saranno emanate per le I.P.A.B. e, in materia di assistenza e beneficenza pubblica, dallo Stato o dalla Regione.

Art. 20

Il presente Statuto annulla o sostituisce qualsiasi altro Statuto o norma emanata in precedenza in contrasto con questo.

Udine, 30 giugno 1999

VISTO: L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 17 giugno 1999, n. EST. 465-D/ESP/4333. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Paluzza, per la realizzazione dei lavori di completamento degli interventi nell'area in località Enfretors compresa l'acquisizione dei terreni e la realizzazione dell'orto botanico e strutture di supporto ed allestimenti.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Paluzza è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Paluzza

1) Fo. 45, mapp. 553 di are 1,50
da espropriare: mq 150

Fo. 45, mapp. 554 di are 3,60
da espropriare: mq 360

Fo. 45, mapp. 556 di are 1,80
da espropriare: mq 180
indennità: mq (150 + 360 + 180)
x L./mq 1.050 = L. 724.500
(Euro 374,17)

Ditta: Maier Silvano nato a Paluzza il 24 marzo 1920 (partita 1460).

2) Fo. 45, mapp. 25 di are 4,40
da espropriare: mq 440
indennità: mq 440 x L./mq 1.000 = L. 440.000
(Euro 227,24)

Ditta: Maier Felice nato a Paluzza il 4 maggio 1930 (partita 2414).

3) Fo. 45, mapp. 15 di are 6,30
da espropriare: mq 630

Fo. 45, mapp. 557 di are 12,05
da espropriare: mq 1.205

Fo. 45, mapp. 559 di are 2,65
da espropriare: mq 265
indennità: mq (630 + 1.205 + 265)
x L./mq 1.000 = L. 2.100.000
(Euro 1.084,56)

Ditta: Maieron Adda nata a Paluzza il 16 giugno 1926, proprietaria per 1/6; Maieron Annita nata a Paluzza il 12 ottobre 1932, proprietaria per 1/6; Maieron Antonino nata a Paluzza il 17 novembre 1941, proprietario per 1/6; Maieron Giovanna nata a Paluzza il 7 settembre 1929, proprietaria per 1/6; Maieron Giuliano nato a Paluzza il 5 luglio 1924, proprietario per 1/6; Maieron Umberto nato a Paluzza l'8 febbraio 1940, proprietario per 1/6; (partita 5064).

4) Fo. 45, mapp. 800 (ex 560/b) di are 23,38
da espropriare: mq 1.740

Fo. 45, mapp. 562 di are 0,32
da espropriare: mq 32

Fo. 45, mapp. 563 di are 0,06
da espropriare: mq 6
indennità: mq (1.740 + 32 + 6)
x L./mq 1.000 = L. 1.778.000
(Euro 918,26)

Ditta catastale: Mattia Mauro nato a Sutrio il 23 gennaio 1946, proprietario coniuge in comunione legale dei beni; Tassotti Onorina nata a Paluzza il 24 agosto 1903, usufruttuario coniuge in comunione legale dei beni; Tomat Lidia nata a Paluzza il 22 giugno 1950, proprietaria coniuge in comunione legale dei beni; Tomat Pirio nato a Sutrio il 3 marzo 1911, usufruttuario coniuge in comunione legale dei beni; (partita 7593).

Ditta attuale: Mattia Mauro e Tomat Lidia.

5) Fo. 45, mapp. 12 di are 3,78
da espropriare: mq. 378
Indennità: mq 378 x L./mq 1.000 = L. 378.000
(Euro 195,22)

Ditta catastale: Del Bon Gianna nata a Paluzza il 20 aprile 1946, proprietaria per 1/3; Del Bon Giovanni nato a Paluzza il 4 dicembre 1903, usufruttuario per 1/3; Del Bon Rita nata a Paluzza il 22 maggio 1940, proprietaria per 1/3; Pagavino Elda nata a Paluzza l'8 aprile 1933, proprietaria per 1/3; (partita 5247).

Ditta attuale: Del Bon Giannina, Del Bon Rita, Pagavino Elda.

6) Fo. 45, mapp. 794 (ex 11/b) di are 7,30
da espropriare: mq 580

Fo. 45, mapp. 13 di are 1,20
da espropriare: mq 120

Fo. 45, mapp. 564 di are 5,55
da espropriare: mq 555
indennità: mq (580 + 120 + 555)
x L./mq 1.000 = L. 1.255.000
(Euro 648,15)

Ditta catastale: Pagavino Anna fu Giusto maritata Tassotti nata a Paluzza il 9 agosto 1913 (partita 2409).

Ditta attuale: Englaro Rosanna; Tassotti Massimo, Stefania, Silvia, Angelo, Flavia.

7) Fo. 45, mapp. 27 di are 14,20
da espropriare: mq 1.420
indennità: mq 1.420 x L./mq 1.000 = L. 1.420.000
(Euro 733,37)

Ditta catastale: Ortis Cecilia nata a Vito d'Asio il 19 dicembre 1924, proprietaria per 1/25; Ortis Gerardo nato a Paluzza il 25 novembre 1914, proprietario per 5/25; Ortis Irene nata a Vito d'Asio il 2 gennaio 1931, proprietaria per 1/25; Ortis Liliana nata a Vito d'Asio l'8 giugno 1927, proprietaria per 1/25; Ortis Marcellino o Marcello nato a Paluzza il 22 giugno 1917, proprietario per 5/25; Ortis Maria Carmen nata in Argentina il 26 aprile 1904, proprietaria per 5/25; Ortis Teresina Loredana nata a Vito d'Asio il 3 ottobre 1941, proprietaria per 1/25; Ortis Tersilla nata a Vito d'Asio il 16 novembre 1934, proprietaria per 1/25; Ortis Vittorio nato a Paluzza il 13 novembre 1911, proprietario per 5/25; (partita 8920).

Ditta attuale: Ortis Cecilia; eredi di Ortis Gerardo; Ortis Irene, Liliana, Marcellino; Del Bon Cecilia, Nives, Antonino,Vittorio (eredi di Ortis Maria Carmen); Ortis Teresina Loredana, Tersilla, Vittorio.

8) Fo. 45, mapp. 28 di are 21,10
da espropriare: mq. 2.110
indennità: mq 2.110 x L./mq 1.000 = L. 2.110.000
(Euro 1.089,72)

Ditta: Ortis Caterina Anna nata in Francia il 30 agosto 1945, proprietaria per 1/3; Ortis Denis Umberto nato a Paluzza il 16 settembre 1940, proprietario per 1/3; Ortis Flavio nato in Francia il 10 maggio 1942, proprietario per 1/3; (partita 8742).

9) Fo. 45, mapp. 483 di are 3,50
da espropriare: mq 350

Fo. 45, mapp. 570 di are 3,15
da espropriare: mq 315

Fo. 45, mapp. 571 di are 0,10
da espropriare: mq 10

Fo. 45, mapp. 572 di are 0,55
da espropriare: mq 55

Fo. 45, mapp. 589 di are 1,45
da espropriare: mq 145

Fo. 45, mapp. 590 di are 0,20
da espropriare: mq 20

Fo. 45, mapp. 591 di are 1,55
da espropriare: mq 155
da espropriare, in totale: mq 1.050
indennità: mq 1.050 x L./mq 1.000 = L. 1.050.000
(Euro 542,28)

Ditta: Mentil Pierino nato a Paluzza il 23 agosto 1943, comproprietario; Mentil Umberto nato a Paluzza l'11 settembre 1940, comproprietario; (partita 1904).

10) Fo. 45, mapp. 796 (ex 498/b) di are 2,90
da espropriare: mq 150

Fo. 45, mapp. 500 di are 5,70
da espropriare: mq 570
indennità: mq (150 + 570)
x L./mq 1.000 = L. 720.000
(Euro 371,85)

Ditta: Pagavino Clelia maritata Cicogni nata a Paluzza il 2 settembre 1912, proprietaria per 1/2; Pagavino Gisella nata a Paluzza il 5 dicembre 1916, proprietaria per 1/2; (partita 5244).

11) Fo. 45, mapp. 798 (ex 501/b) di are 4,10
da espropriare: mq 170

Fo. 45, mapp. 503 di are 6,30
da espropriare: mq 630
indennità: mq (170 + 630)
x L./mq 1.000 = L. 800.000
(Euro 413,17)

Ditta catastale: De Franceschi Giovanna nata a Paluzza il 19 giugno 1879, usufruttuaria parziale; Pagavino Concetta nata a Paluzza il 7 ottobre 1922, comproprietaria; Pagavino Erasmo nato a Paluzza il 7 maggio 1911, comproprietario; Pagavino Fiore nato a Paluzza il 2 febbraio 1913, comproprietario; Pagavino Iolanda nata a Paluzza il 18 ottobre 1907, comproprietaria; Pagavino Lina nata a Paluzza il 28 ottobre 1909, comproprietaria; (partita 2415).

Ditta attuale: De Franceschi Giovanna; Pagavino Concetta; eredi di Pagavino Erasmo; Pagavino René Pietro e Cimenti Olga (eredi di Pagavino Fiore); eredi di Pagavino Iolanda; Maier Giovanna e Maier Valeria in Muz (eredi di Pagavino Lina).

Art. 2

(omissis)

Trieste, 17 giugno 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 23 giugno 1999, n. EST. 484/D/ESP/4053. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Montenars, per la realizzazione lavori di costruzione infrastrutture nella frazione di Flaipano, comprese nel P.P.R.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Montenars è autorizzata a corrispondere ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Montenars

1) Fo. 10, mapp. 1267 (ex 520/b) di are 0,90
Da espropriare: quota indivisa, 7/8 di mq 90
Indennità: 1/2 x mq 90 x (Valore venale L./mq 18.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 6) x 7/8 = L. 711.110
L. 711.110 - 40% = L. 426.670
(Euro 220,36)

Quota di comproprietà di: Crapiz Giovanni fu Giovanni; Moro Maria; Moro Teresa.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 23 giugno 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 23 giugno 1999, n. EST. 485-D/ESP/4053. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Montenars, per la realizzazione dei lavori di costruzione infrastrutture nella frazione di Flaipano, comprese nel P.P.R.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Montenars è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'artico-

lo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Montenars

1) Fo. 10, mapp. 1272 (ex 522/b) di are 0,23
Da espropriare: quota indivisa, 7/8 di mq 23
In natura: prato
Indennità: mq 23 x L./mq 1.000 x 7/8 = L. 20.130
(Euro 10,40)

Quota di comproprietà di: Crapiz Giovanni fu Giovanni; Moro Maria; Moro Teresa.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 23 giugno 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 23 giugno 1999, n. EST. 493-D/ESP/4035. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Raveo, per la realizzazione dei lavori di sistemazione e completamento della strada comunale via Doman, nel capoluogo del Comune. Decreto di rettifica.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Il punto del decreto n. EST. 435-D/ESP/4035, del 3 giugno 1999, è rettificato come segue:

3) Fo. 10, mapp. 936 (ex 831/b-ex 175 porz.) di are 0,19
Da espropriare: mq 19
In natura: prato
Indennità: mq 19 x L./mq 1.000 = L. 19.000
(Euro 9,81)

Ditta: Bonanni Angelina nata a Raveo l'11 novembre 1914, proprietaria per 1/3; Bonanni Romana nata a Raveo il 3 ottobre 1916, proprietaria per 1/3; Pozzi Giacomina nata a Raveo il 29 agosto 1940, proprietaria per 1/3; (partita 1623).

Trieste, 28 giugno 1999

PONARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 1999, n. 2015. (Estratto).

Comune di Vivaro. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 27 del 4 maggio 1999, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1226 del 23 aprile 1999 in merito alla variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Vivaro, superate dalla modifica in essa introdotta con la deliberazione comunale consiliare n. 27 del 4 maggio 1999;

2. di prendere atto della modifica, conseguente all'accoglimento dell'osservazione presentata alla variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Vivaro, introdotta con la deliberazione consiliare n. 27 del 4 maggio 1999;

3. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 27 del 4 maggio 1999, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Vivaro;

4. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 1999, n. 2103.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 4, asse 1 - Avviso per la presentazione di progetti formativi con modalità a sportello - anticipazione, supporto alla programmazione e gestione di un sistema di formazione continua.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i Regolamenti del Consiglio delle Comunità Europee 2081/93, 2082/93 e 2084/93;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(94)3152 del 2 dicembre 1994 e successive modifica-

zioni, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione dell'obiettivo 4 per il periodo 1994/1999;

VISTO il D.P.G.R. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo» di seguito denominato Direttive;

RITENUTO di procedere alla emanazione dell'avviso, facente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi connessi al finanziamento del Fondo Sociale Europeo, con particolare riferimento all'obiettivo 4, asse 1 - Anticipazione, supporto alla programmazione e gestione di un sistema di formazione continua;

RITENUTO di prevedere la presentazione dei progetti formativi, con modalità a sportello, alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, 37 - 34133 Trieste, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente delibera e dell'avviso ad essa allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 2 novembre 1999, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili che ammontano a lire 1.000.000.000;

CONSIDERATO che i progetti di cui al suddetto bando saranno presentati, istruiti e valutati secondo i criteri e le modalità di cui alle citate Direttive;

CONSIDERATO di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'avviso costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi connessi al finanziamento del Fondo Sociale Europeo, relativamente all'obiettivo 4, asse 1 - Anticipazione, supporto alla programmazione e gestione di un sistema di formazione continua.

Il bando prevede la presentazione dei progetti formativi, con modalità a sportello, alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, 37 - 34133 Trieste, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente delibera e dell'avviso ad essa allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 2 novembre 1999, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili che ammontano a lire 1.000.000.000.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

Fondo Sociale Europeo

Obiettivo 4, asse 1

Anticipazione, supporto alla programmazione e gestione di un sistema di formazione continua

Avviso per la presentazione di progetti formativi con modalità a sportello

1. Premesse e campo di applicazione

La possibilità di giungere alla costruzione di un sistema regionale di formazione continua passa inevitabilmente attraverso il rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative dei vari attori che del sistema sono elementi costitutivi.

Il presente avviso, che si colloca nell'ambito della programmazione dell'obiettivo 4, ed in particolare dell'asse 1 - Anticipazione, supporto alla programmazione e gestione di un sistema di formazione continua -, intende promuovere interventi che possano valere a sostenere la crescita di tali soggetti - associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti bilaterali - anche attraverso momenti di confronto e scambi di esperienze con gli enti di formazione.

2. Destinatari degli interventi

Le azioni di cui al presente avviso sono rivolte a:

- dipendenti delle associazioni di categoria;
- dipendenti delle organizzazioni sindacali;
- delegati sindacali delle imprese;
- dipendenti degli enti bilaterali.

In relazione a specifiche azioni che saranno nel prosieguo indicate, è ammessa altresì la partecipazione di soggetti dipendenti degli enti di formazione aventi sede legale sul territorio regionale i quali siano stati titolari di progetti formativi rivolti a lavoratori occupati al titolo della programmazione dell'obiettivo 4 e dell'obiettivo 2 del sessennio 1994/1999 nonchè di quella relativa all'articolo 9 della legge 236/1993. Nel caso di enti formativi diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge regionale 76/1982, i quali peraltro siano nelle condizioni sopraindicate, si ammette la partecipazione di soggetti facenti

parte della compagine pur se non legati da rapporto di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1, paragrafo 3 delle «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», di seguito denominato Direttive, approvate con D.P.G.R. 072/Pres. dell'11 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Tipologia degli interventi

I progetti formativi che possono essere presentati devono rientrare nella tipologia «Aggiornamento» - codice 12 - di cui alla Scheda n. 3, punto 3.1 delle Direttive, con durata indicativa ricompresa tra le 50 e le 400 ore.

Risultano ammissibili:

a) azioni a favore di dipendenti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali, nonchè dei delegati sindacali delle aziende le quali si pongano come strumento a sostegno di processi di organizzazione e riorganizzazione interna miranti a valorizzare la loro posizione nel sistema di formazione continua.

   In particolare le azioni potranno vertere sui seguenti temi:

   - interventi volti a diffondere ai partecipanti i contenuti e le potenzialità date dai Fondi Strutturali nonchè i nuovi orientamenti emersi a livello nazionale in tema di formazione professionale;
   - nuove esigenze di lavoro e formazione in funzione dei mutamenti socio economici e del mercato del lavoro in particolare;
   - studio delle prassi relative alla diagnosi delle competenze;
   - modalità di analisi dei fabbisogni formativi;
   - standard di qualificazione e metodologie innovative di formazione;

b) azioni di carattere seminariale volte all'integrazione tra i diversi attori - fondamentalmente enti di formazione e parti sociali - del sistema formativo regionale.

   In particolare le azioni potranno vertere sui seguenti temi:

   - analisi dei mutamenti organizzativi in atto nel mondo delle imprese riguardanti, ad esempio:
   - definizione delle competenze trasversali necessarie;
   - modalità di inserimento delle risorse umane nel mercato del lavoro regionale;
   - possibilità di fruizione della modalità di apprendimento FAD per le PMI localizzate sul territorio regionale con particolare riguardo a modalità di formazione del singolo lavoratore;
   - giornate a tema con esperti di settore, referenti istituzionali, funzionari U.E. In modo particolare tali giornate di studio potranno incentrarsi sulle nuove modalità di intervento connesse al prossimo periodo di programmazione 2000/2006.

4. Predisposizione e presentazione dei progetti

In via generale si stabilisce che la gestione complessiva dei progetti facenti capo al presente avviso rientra nelle previsioni delle Direttive.

I progetti formativi di cui alla lettera a) del precedente punto 3 possono essere presentati da:

- associazioni di categoria;
- organizzazioni sindacali;
- enti bilaterali;
- associazioni temporanee di impresa - A.T.I. - costituite tra i soggetti sopraindicati. Al momento della presentazione del progetto è sufficiente una dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti all'A.T.I. nella quale viene indicato il soggetto capofila e viene espressa la volontà di costituzione formale dell'A.T.I. medesima prima dell'avvio dell'azione formativa.

Gli interventi si configurano come normali azioni formative, ricadendo nella previsione della Scheda n. 14, punto 14.3 - Formazione ai formatori ed agli operatori - delle Direttive e la loro strutturazione è quella prevista dalle Direttive nelle Schede ricomprese tra la numero 1 e la numero 13.

In questo senso si stabilisce un parametro massimo di costo ora/allievo pari a lire 32.000 e riferito a tutte le voci di spesa previste dalle Direttive, con esclusione della voce c.1.2) - Retribuzione ed oneri del personale in formazione. Tale voce risulta peraltro ammissibile; essa concorre a determinare il costo complessivo del progetto ma non rientra nel calcolo del costo ora/allievo.

I progetti devono obbligatoriamente recare i nominativi dei lavoratori coinvolti nella formazione; la mancanza di tale requisito comporta la non ammissibilità del progetto alla valutazione. Qualora sia prevista la partecipazione di delegati sindacali dell'impresa, si richiede l'indicazione nominativa del lavoratore e una formale nota dell'impresa che dichiara il nulla osta alla partecipazione medesima.

I progetti formativi di cui alla lettera b) del precedente punto 3 possono essere presentati da:

- associazioni di categoria;
- organizzazioni sindacali;
- enti bilaterali;
- enti di formazione.

Come precedentemente accennato, si tratta di azioni a carattere seminariale. Esse pertanto rientrano nella di-

sciplina della Scheda n. 14 delle Direttive ed in particolare nel punto 14.2 - Studi ed analisi, formazione intervento - laddove, al paragrafo 2, si dice che «... all'interno di azioni di formazione intervento potranno prevedersi l'organizzazione di seminari...».

Ne deriva un quadro delle spese ammissibili così strutturato e da riferire, comunque, alla articolazione complessiva delle spese di cui alla Scheda n. 12 delle Direttive:

aggregato a.1):

- *a.1.1) Progettazione formativa.* L'attività può essere svolta da personale dipendente del soggetto proponente, con normale imputazione sul progetto delle ore di impegno riferite al costo orario da busta paga; ovvero può essere svolta da professionisti esterni al proponente, con tetti massimi di spesa di lire 800.000 giornaliere al netto di IVA ed altri oneri previsti dalla normativa fiscale vigente per le prestazioni senior e di lire 400.000 giornaliere al netto di IVA ed altri oneri previsti dalla normativa fiscale vigente per le prestazioni junior. Rimane fermo il vincolo di norma stabilito per cui il costo di questa voce non può superare il 5% del costo complessivo dell'intervento;
- *a.1.2) Predisposizione testi e dispense didattiche.* Vale quanto detto nella voce precedente in tema di modalità e termini di erogazione della prestazione. Si vuole sottolineare che il materiale prodotto può essere non solo cartaceo ma anche audiovisivo o multimediale;

aggregato a.3):

- *a.3.1) Docenti.* Vale quanto detto nella voce precedente in tema di modalità e termini di erogazione della prestazione;
- *a.3.4) Trasferte e pasti personale dipendente.* Qualora fra i relatori sia prevista la presenza di personale dipendente del soggetto proponente, sono ammesse spese di trasferta e vitto nei limiti del rispettivo contratto di lavoro;

aggregato a.4):

- vengono ammesse tutte le voci ad esso facenti capo nei limiti e con le modalità stabilite dalla Scheda n. 12 delle Direttive;

aggregato a.5):

- *a.5.1) Materiale didattico in uso individuale e collettivo,* secondo la disciplina della Scheda n. 12 delle Direttive;

aggregato b.1)

- *b.1.1) Direzione intervento.* Vale quanto previsto dalla Scheda 9, punto 9.8.1 delle Direttive;
- *b.1.2) Segreteria/amministrazione.* Vale quanto previsto dalla Scheda 9, punto 9.8.1 delle Direttive;
- *b.1.4) Trasferte e pasti personale dipendente.* Vale quanto detto in relazione alla corrispondente voce dell'aggregato a.3);

aggregato b.2)

- vengono ammesse tutte le voci ad esso facenti capo nei limiti e con le modalità stabilite dalla Scheda n. 12 delle Direttive;

aggregato c.1)

- *c.1.2) Retribuzione e oneri personale informazione.* In applicazione di quanto previsto dalla Scheda n. 14, punto 14.3, paragrafo 3 delle Direttive, è ammesso il costo della retribuzione dei partecipanti all'attività seminariale. Risulta imputabile il costo orario desunto dalla busta paga volte le ore di impegno nell'attività seminariale;
- *c.1.3) Indennità oraria ai lavoratori autonomi.* Come precedentemente indicato, alle azioni in argomento possono partecipare soggetti facenti parte di organismi di formazione diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge regionale 76/1982 ancorchè non legati da rapporto di lavoro dipendente. In tali casi si riconosce una indennità da mancato reddito pari a lire 20.000 per ciascuna ora di partecipazione all'azione.

Nella predisposizione del progetto, ed in particolare del preventivo delle spese, il proponente utilizzerà il normale formulario, limitando l'imputazione dei costi alle sole voci di spesa sopra evidenziate.

Inoltre, ad integrazione del riportato quadro finanziario, sono ammissibili le spese di viaggio, vitto e alloggio dei professionisti esterni coinvolti nelle attività di progettazione, predisposizione testi e dispense didattiche, docenza. I limiti di riferimento sono quelli di cui alla Scheda n. 14, punto 14.2, paragrafo 3 delle Direttive. Tali spese saranno riportate dal proponente in un foglio integrativo al preventivo delle spese, avendo cura di dettagliare i costi imputati, così come richiesto per le restanti voci di spesa.

Come più sopra accennato, tutte le iniziative relative al presente avviso, rientrano nella tipologia formativa «Aggiornamento» - codice 12. Peraltro, trattandosi di attività seminariale facente capo alla «Formazione intervento» della Scheda n. 14 delle Direttive, è sicuramente derogabile sia il numero massimo di allievi, sia il numero minimo di ore indicativamente pari a 50 così come si prescinde dall'indicazione di un costo ora/allievo massimo che, quindi, non deve essere riportato nel progetto.

In ordine a questa fattispecie di interventi è sufficiente l'indicazione del numero dei lavoratori coinvolti e la loro provenienza. Anche in questo caso, peraltro, il mancato rispetto della previsione determina l'esclusione del progetto dalla valutazione.

I progetti di entrambe la fattispecie previste devono essere presentati presso lo sportello aperto negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, 37, Trieste, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 2 novembre 1999, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili che ammontano a lire 1.000.000.000.

Trattandosi di presentazione a sportello e considerato quanto stabilito dalle Direttive, ciascun soggetto proponente è tenuto alla compilazione della seguente modulistica in ordine ad ogni fase di proposizione (per «fase di proposizione» si intendono i vari possibili momenti di deposito del o dei progetti presso la Direzione regionale):

- n. 1 Modello A - Richiesta finanziamento progetti formativi, corredato dal bollo;
- n.1 Modello 2, Sezione 2A - Scheda proponente;
- n. pari ai progetti che si presentano del Modello 2, Sezione 2B - Scheda progetto formativo.

Copia della citata modulistica nonchè delle Direttive è reperibile sul sito internet www.regione.fvg.it alla voce «Formazione professionale».

Si ricorda che gli interventi di cui al presente avviso rientrano nella più ampia categoria delle azioni di «rafforzamento del sistema formativo». Al contrario di quanto previsto di norma in ordine alle azioni a favore di lavoratori occupati, non si richiede alcuna partecipazione finanziaria privata da parte della o delle aziende coinvolte.

5. Valutazione ed approvazione dei progetti

Come precedentemente detto, i progetti vengono presentati presso lo sportello operante nella Direzione regionale della formazione professionale.

La valutazione avviene sulla base dei cinque criteri previsti dalla Scheda n. 5, punto 5.2 delle Direttive; nell'ambito della disponibilità complessiva di 100 punti, i punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio sono i seguenti:

a) affidabilità del proponente: fino ad un massimo di punti 25;

b) coerenza delle motivazioni: fino ad un massimo di punti 20;

c) qualità ed organizzazione didattica: fino ad un massimo di punti 35;

d) congruenza finanziaria: fino ad un massimo di 15 punti;

e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto: fino ad un massimo di 5 punti.

I progetti presentati in ciascun mese vengono valutati secondo l'ordine di presentazione. Gli appositi atti amministrativi del Direttore regionale della formazione professionale provvedono all'approvazione mensile dei progetti; in particolare si avranno un elenco dei progetti approvati e finanziati ed un elenco dei progetti non approvati e pertanto non finanziati. Nel momento in cui si giungerà alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili che, si ricorda, ammontano a lire 1.000.000.000, potrà determinarsi la necessità di predisporre un elenco di progetti approvati ma non finanziati. Tale graduatoria rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1999, con possibilità di subentro da parte di progetti aventi titolo in luogo di interventi già approvati e finanziati ma non realizzati o comunque a fronte di risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili.

L'attività formativa in senso stretto delle azioni approvate e contestualmente finanziate dovrà trovare avvio entro trenta giorni dalla sottoscrizione congiunta «proponente/Amministrazione regionale» del documento predisposto dalla Direzione regionale della formazione professionale di cui alla Scheda n. 6, punti 4 e seguenti delle Direttive e comunque non oltre il 15 dicembre 1999. Il termine ultimo di chiusura dell'attività formativa in senso stretto è fissata, per tutti i progetti, al 30 giugno 2000.

Si ricorda che gli interventi di cui alla lettera a) del precedente punto 3 devono concludersi con una prova finale volta a verificare il grado di apprendimento raggiunto. In tal senso vedasi quanto stabilito dalla Scheda n. 9, punto 9.12, paragrafi 9 e seguenti delle Direttive.

6. Procedure di finanziamento, certificazione delle presenze e rendicontazione delle spese sostenute

In relazione a tutte le attività facenti capo al presente avviso, la procedura di finanziamento seguirà le norme previste dalla Scheda n. 7, punto 7.3, paragrafi da 1 a 7 delle Direttive.

Le presenze degli allievi saranno certificate attraverso la normale procedura stabilita dalla Scheda n. 10 delle Direttive.

Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato alla Direzione regionale della formazione professionale entro due mesi dalla data di conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 1999, n. 2118.

Legge 833/1978, articolo 57, comma 3º. Fissazione per il 1999 dei contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO l'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che, nel prevedere la graduale unificazione delle prestazioni sanitarie già erogate dagli enti mutualistici, fa salve comunque le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili;

ATTESO che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il Ministero della sanità, con nota prot. 100/SCPS/15.18303 del 2 dicembre 1994, ha confermato il diritto alle anzidette prestazioni sanitarie, da parte delle categorie sopra menzionate;

POSTO che le cure climatiche ed i soggiorni terapeutici, quali cure preventive, si configurano come prestazioni a carattere sanitario;

CONSIDERATO che alcuni invalidi sono nell'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana e necessitano pertanto di un accompagnatore, durante il godimento delle cure in parola;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 810 del 20 marzo 1998 con la quale è stato determinato, in lire 50.000, per l'anno 1998, il contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici a favore degli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili, confermando in tal modo l'importo già attribuito nell'anno 1997;

ATTESO che, con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha determinato in lire 50.000 l'ulteriore contributo da erogare, per l'anno 1998, a favore degli invalidi che necessitano di un accompagnatore durante il periodo di godimento delle cure climatiche e soggiorni terapeutici;

CONSIDERATO che l'importo dei contributi di cui sopra è rimasto invariato nel periodo 1997-1998;

RILEVATO che la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nel periodo gennaio 1997-aprile 1999, è del 3,4%, come risulta dai dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica;

RILEVATO altresì che le tariffe alberghiere, delle località turistiche della Regione Friuli-Venezia Giulia, relative al periodo 1997-1999, hanno subito un incremento tra l'8 e il 10%, riferito ad esercizi di categoria media;

RITENUTO di dover incrementare l'anzidetto contributo giornaliero, tenendo conto delle variazioni dei prezzi al consumo e delle tariffe alberghiere, nella misura del 10%;

ATTESO, pertanto, di fissare in lire 55.000 il contributo giornaliero a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili, che usufruiscono di cure climatiche e soggiorni terapeutici e in lire 55.000 l'ulteriore contributo giornaliero a favore degli invalidi compresi nelle anzidette categorie che necessitano di un accompagnatore durante il periodo di godimento delle cure climatiche e soggiorni terapeutici;

ATTESO che le spese anzidette devono trovare copertura con gli ordinari mezzi del bilancio 1999 delle singole Aziende per i servizi sanitari;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

– di incrementare, per i motivi espressi in narrativa, nella misura del 10%, il contributo a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili che fruiscono di cure climatiche e soggiorni terapeutici, quantificato, per l'anno 1998, in lire 50.000;

– di fissare, quindi, per l'anno 1999, in lire 55.000 il contributo giornaliero a favore degli invalidi compresi nelle anzidette categorie che fruiscono di cure climatiche e soggiorni terapeutici;

– di fissare, altresì, per l'anno 1999, in lire 55.000 l'ulteriore contributo giornaliero a favore degli invalidi in questione che necessitano di un accompagnatore per il periodo di godimento delle cure climatiche e dei soggiorni terapeutici.

Le spese anzidette devono trovare copertura con gli ordinari mezzi di bilancio 1999 delle singole Aziende per i servizi sanitari.

Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Cancellazione di 2 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 10 giugno 1999, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione cooperazione sociale:

1. «Cooperativa sociale Crea a r.l.», con sede in Trieste;
2. «Progetto EOS Cooperativa sociale a r.l.», con sede in San Vito al Tagliamento.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Azzano Decimo. Variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione n. 95/1998, 96/1998 e 1/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con decreto n. 0228/Pres. del 15 luglio 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività delle deliberazioni consiliari n. 95 del 29 dicembre 1998, n. 96 del 30 dicembre 1998 e n. 1 del 12 gennaio 1999, con le quali il Comune di Azzano Decimo ha approvato la variante n. 15 al Piano regolatore generale:

- limitatamente all'approvazione della variante stessa così come modificata in conseguenza sia delle riserve vincolanti espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 2044 del 19 giugno 1998 che del parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni ad essa presentate, con l'esclusione delle modifiche specificatamente indicate nell'allegato parere del Comitato tecnico regionale - Sezione I Pianificazione territoriale n. 110/1-T/99 del 7 giugno 1999, per le motivazioni espresse nel parere medesimo;
- con l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche ed integrazioni indicate nel parere del Comitato tecnico regionale - Sezione I Pianificazione territoriale n. 110/1-T/99 del 7 giugno 1999, da ritenersi indispensabili al totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2044 del 19 giugno 1998;
- con la correzione, nei termini indicati nel parere del Comitato tecnico regionale - Sezione I Pianificazione territoriale n. 110/1-T/99 del 7 giugno 1999, delle incongruenze, relative alla cartografia ed alle norme di attuazione, riscontrate tra la variante adottata e quella approvata e non riferibili al recepimento di riserve regionali o all'accoglimento di osservazioni ed opposizioni alla variante stessa.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Azzano Decimo. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 27 dell'8 luglio 1999 il Comune di Azzano Decimo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni.

Comune di Azzano Decimo. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 29 dell'8 luglio 1999 il Comune di Azzano Decimo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Enemonzo. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 42 del 4 maggio 1999, il Comune di Enemonzo ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Forni Avoltri. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 15 del 23 marzo 1999, il comune di Forni Avoltri ha adottato la variante n. 15 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Muggia. Avviso di adozione della variante generale n. 15 al Piano regolatore generale, di revisione del piano stesso ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 52/1991.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 21 del 13 aprile 1999, il Comune di Muggia ha adottato la variante generale n. 15 al Piano regolatore generale, di revisione del piano stesso ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 52/1991.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante generale n. 15 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pagnacco. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 23 del 28 aprile 1999, il Comune di Pagnacco ha adottato la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Palmanova. Avviso di approvazione della variante al Piano particolareggiato Insula B1.

Con deliberazione consiliare n. 47 del 10 giugno 1999, il Comune di Palmanova ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla

variante al Piano particolareggiato Insula B1, ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Palmanova. Avviso di approvazione della variante al Piano particolareggiato Insula B7.

Con deliberazione consiliare n. 48 del 10 giugno 1999, il Comune di Palmanova ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante al Piano particolareggiato Insula B7, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Roveredo in Piano. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazioni consiliari n. 26 del 28 aprile 1999 e n. 27 del 30 aprile 1999, il Comune di Roveredo in Piano ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Trieste. Avviso di approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica denominato via S. Michele.

Con deliberazione consiliare n. 124 del 21 dicembre 1998, il Comune di Trieste ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano di recupero di iniziativa pubblica denominato via S. Michele, ha preso atto del parere favorevole, in ordine al Piano, del Comitato tecnico regionale n. 171/1/T/98 del 2 novembre 1998, ha recepito le prescrizioni di cui al parere del Ministero dei beni culturali e ambientali prot. n. 9288 del 4 novembre 1998 ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Servizio del libro fondiario
Ufficio tavolare di Gorizia

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Romans d'Isonzo.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Gorizia Sezione staccata di Gradisca d'Isonzo ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. 2034 porzione B del C.C. di Romans d'Isonzo.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione per giorni 30 naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Gorizia Sezione staccata di Gradisca d'Isonzo in via Da Vinci, n. 1, Gradisca d'Isonzo con orario 9-12.30 dal lunedì al venerdì a partire dalla data 1 settembre 1999.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte per iscritto osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo per l'esame delle stesse eventuali osservazioni.

IL COORDINATORE: Marisa Zanelli

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

Decreto del Commissario straordinario dell'Agenzia regionale per l'impiego 31 maggio 1999, n. 35. Criteri di valutazione dei motivi apportati da lavoratori a giustificazione della mancata conferma periodica dell'iscrizione nelle liste di collocamento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonchè norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO l'articolo 30 della medesima legge che individua, tra gli organi dell'Agenzia regionale per l'impiego, il Comitato programmatico e per la verifica dei risultati gestionali, il quale si articola nella Commissione bilaterale per l'impiego e nella Commissione bilaterale per il Programma;

VISTI gli articoli 31, 32, 33, 34 che prevedono la composizione ed i compiti del suddetto organo e delle sopraindicate Commissioni;

VISTO l'articolo 236 della legge regionale n. 7/1988 che prevede che quando il Consiglio di amministrazione di un Ente non sia in grado, per qualsiasi ragione, di funzionare, la Giunta regionale può disporre, su proposta dell'Assessore competente, lo scioglimento degli organi dell'Ente e la nomina di un Commissario straordinario con l'attribuzione di tutti i poteri degli organi disciolti;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 711 del 9 marzo 1999 con la quale, stante l'impossibilità di funzionamento, è stato disposto lo scioglimento del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali e delle due Commissioni in cui esso si articola;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 082/Pres datato 11 marzo 1999 con il quale, per i motivi sopra indicati, si dichiarava lo scioglimento del Comitato medesimo, articolato nella Commissione bilaterale per l'impiego e nella Commissione bilaterale per il programma, e, contestualmente si nominava Commissario straordinario, con tutti i poteri dell'organo disciolto il sig. Gianfranco Patuanelli, Vice presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTO l'articolo 15, commi 3 e 4 legge n. 56/1987 che stabilisce l'obbligo per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento di comunicare periodicamente la permanenza dello stato di disoccupazione, prevedendo altresì che nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, non osservino tale obbligo la commissione circoscrizionale per l'impiego disponga la cancellazione dalle liste;

VISTA la nota n. 7357 datata 21 luglio 1988 del Ministero del lavoro con la quale veniva disposto che gli organi collegiali, istituti ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge n. 56/1987, indicassero i criteri giustificativi da applicare uniformemente nella valutazione dei motivi apportati dai lavoratori interessati all'annullamento delle cancellazioni conseguenti al mancato rispetto della revisione periodica;

CONSIDERATO che l'articolo 39 della legge regionale n. 1/1998 ha disposto la soppressione di dette commissioni;

VISTO l'articolo 40 della citata legge regionale n. 1/1998 che prevede che la Commissione bilaterale per l'impiego decida sui ricorsi;

ATTESA la necessità di determinare i criteri di valutazione dei motivi addotti dai lavoratori a giustificazione della mancata conferma periodica dell'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini della valutazione omogenea dei ricorsi presentati avverso la cancellazione dalle liste di collocamento disposte dai Coordinatori degli Uffici A.R.I. - SAPAL;

DECRETA

di adottare i seguenti criteri di valutazione dei motivi apportati dai lavoratori a giustificazione della mancata conferma periodica dell'iscrizione nelle liste di collocamento, disponendo che le ipotesi di giustificato motivo per non aver osservato l'obbligo di cui all'articolo 15 commi 3 e 4 della legge n. 56/1987 possano essere ritenute sussistenti esclusivamente qualora:

1. i lavoratori interessati siano stati ammalati durante un periodo comprensivo dell'ultimo giorno valido per la conferma dell'iscrizione nelle liste di collocamento e possano documentare lo stato morboso con l'esibizione di una attestazione rilasciata dal sanitario curante;
2. i lavoratori interessati abbiano dovuto assistere un familiare convivente, ammalatosi nel corso degli ultimi cinque giorni, ivi compreso l'ultimo, validi per la conferma dell'iscrizione nelle liste di collocamento e possano documentare tale stato morboso con l'esibizione di una attestazione rilasciata dal sanitario curante;
3. i lavoratori interessati siano stati coinvolti da un lutto riguardante il decesso di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado; inoltre che il medesimo decesso sia avvenuto nel corso degli ultimi tre giorni validi per la conferma dell'iscrizione nelle liste di collocamento e che lo stesso venga documentato con la certificazione rilasciata dagli uffici anagrafici;
4. i lavoratori interessati siano stati impediti da circostanze diverse da quelle già indicate ai punti precedenti; in questi casi le motivazioni dovranno essere valutate dalla Commissione bilaterale per l'impiego, nel rispetto della loro corrispondenza a situazioni di comprovata forza maggiore.

Trieste, 31 maggio 1999

Gianfranco Patuanelli

Regolamento in materia di lavori socialmente utili e per l'utilizzo del Fondo per l'occupazione.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione del presente regolamento è determinato ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Art. 2

Presentazione della richiesta di proroga di progetti già approvati e di nuovi progetti

1. Le richieste di proroga di progetti per lavori socialmente utili già approvati ed i nuovi progetti, devono essere presentati a mezzo raccomandata a.r. all'Agenzia regionale per l'impiego, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 fa fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

3. Le richieste di proroga ed i nuovi progetti, redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le Amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, devono essere inviati all'Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 3

Approvazione delle proroghe di progetti e dei nuovi progetti

1. Le proroghe dei progetti ed i nuovi progetti di lavori socialmente utili di ambito locale ritenuti ammissibili, vengono approvati secondo il criterio cronologico di presentazione della domanda completa in tutte le sue parti, entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, fino a concorrenza delle risorse disponibili, tenuto altresì conto della copertura delle spese di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Nel caso in cui si rendano necessarie integrazioni a fronte della presentazione di una domanda incompleta, il criterio cronologico si applica avendo come riferimento la data di ricevimento, da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego, dell'integrazione richiesta.

2. Qualora le risorse disponibili si esauriscano, l'Agenzia regionale per l'impiego, nel termine di cui al comma 1, provvede a comunicare al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie all'approvazione del nuovo progetto o della proroga adottando

un provvedimento di presa d'atto sulla presenza dei requisiti di ammissibilità del nuovo progetto o della proroga e sull'impossibilità di approvazione per carenza di dotazione finanziaria.

3. Le proroghe e i nuovi progetti redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le Amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali vengono approvati, secondo il criterio cronologico di presentazione delle istanze, entro 60 giorni dalla data di presentazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del presente Regolamento, per il finanziamento dei progetti interregionali, tenuto conto della copertura delle spese di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468. Qualora tali risorse si esauriscano, l'Agenzia regionale per l'impiego provvede a comunicare, con proprio provvedimento, al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie all'approvazione del progetto.

4. È consentita la presentazione, da parte di uno stesso soggetto, di progetti per lavori socialmente utili di ambito locale, il cui onere a carico del Fondo per l'occupazione per il pagamento dell'assegno ai lavoratori, non superi la somma di lire 500.000.000.

Art. 4

Procedure per l'assegnazione dei lavoratori

1. La richiesta nominativa è consentita, oltre che per i soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 468/1997, anche per le persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento.

Art. 5

Destinazione delle risorse del Fondo per l'occupazione

1. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono destinate al finanziamento dei progetti per lavori socialmente utili e per le richieste di proroga dei progetti già approvati, secondo le modalità di utilizzo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.

2. Il finanziamento di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 1 dicembre 1987, n. 468, è escluso per i lavoratori titolari di trattamenti previdenziali di cassa integrazione, di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione.

3. Il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione viene assegnato per l'intera durata prevista da ogni singolo progetto.

4. Una quota, pari al 10% delle risorse poste a carico del Fondo per l'occupazione, viene destinata al finanziamento dei progetti redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali.

Art. 6

Modalità di avvio dei progetti locali e interregionali e di utilizzo delle risorse

1. La comunicazione di approvazione del progetto viene inoltrata, a mezzo raccomandata a.r., al soggetto proponente ed al competente ufficio periferico dell'Agenzia regionale per l'impiego.

2. Entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione da parte dell'Ufficio periferico devono concludersi le procedure relative all'avviamento dei lavoratori interessati da parte dell'Ufficio medesimo.

3. Entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento al soggetto proponente, quest'ultimo deve procedere all'impiego concreto dei lavoratori nel progetto.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 non è possibile provvedere ad alcuna ulteriore assegnazione, salvo i casi di sostituzione di lavoratori che, essendo concretamente impegnati nel progetto, cessino dallo stesso. In tali casi la sostituzione avviene a richiesta del soggetto proponente da inviarsi all'Ufficio periferico dell'ARI, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla cessazione. Entro 20 giorni dalla ricezione di detta richiesta devono concludersi le procedure relative all'avviamento dei lavoratori interessati, aventi i requisiti di cui all'articolo1 comma 1, da parte dell'Ufficio periferico, ed entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento al soggetto proponente, quest'ultimo deve procedere all'impiego concreto nel progetto dei lavoratori per il periodo residuo.

5. Decorso il termine previsto dal comma 3 con riferimento all'ultimo progetto approvato, le risorse eventualmente non utilizzate per il mancato impiego del numero dei lavoratori inizialmente previsti nei progetti, vengono reimpiegate per il finanziamento delle proroghe o dei nuovi progetti presentati e non approvati per caren-

za di fondi, secondo il criterio cronologico di presentazione delle istanze. Al fine di verificare il mancato impiego del numero dei lavoratori inizialmente previsti nei progetti, gli Uffici periferici dell'Agenzia dovranno provvedere a comunicare all'ARI l'effettivo avvio dei progetti e il numero dei lavoratori impiegati alla scadenza del termine previsto dal comma 3.

6. Le procedure relative all'avviamento ed all'effettivo impiego dei lavoratori di cui al comma 5 dovranno concludersi entro il termine di cui al comma 3.

Art. 7

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e alle disposizioni di cui alla legge n. 144 del 17 maggio 1999.

(Approvato con decreto del Commissario straordinario dell'Agenzia regionale per l'impiego 31 maggio 1999, n. 37).

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
UDINE

Bando di gara per l'affidamento a procedura aperta del servizio concernente la redazione del P.T.P.R. della Costiera triestina.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 si avvisa che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia indice una gara nella formula della procedura aperta del pubblico incanto per l'affidamento della redazione del Piano territoriale regionale particolareggiato con contenuti paesistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 52/1991, finalizzato a favorire lo sviluppo ecosostenibile con particolare attenzione al turismo, relativo alla Costiera triestina e muggesana, comprendente il territorio dei Comuni di Duina-Aurisina, Trieste e Muggia per circa 3000 ettari per un importo a base d'asta pari a lire 486.000.000 (euro 250.998,05) esclusa I.V.A. ed oneri contributivi.

Il bando è stato inviato per la pubblicazione all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee in data 7 luhlio 1999.

Il bando, pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 168 del 20 luglio 1999, è inoltre reperibile presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale, via Giulia, 75/1, Trieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 (telefono 040/3774119).

Gli interessati potranno presentare offerta entro il 20 agosto 1999.

Trieste, 5 luglio 1999

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Serena Stulle Da Ros

ENTE REGIONALE PER LA PROMOZIONE
E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
ERSA

GORIZIA

Deliberazione del Consiglio di amministrazione 25 maggio 1999, n. 91. (Estratto). Obiettivo 5b - Approvazione graduatoria dei progetti ammessi e lista di quelli esclusi relativamente alla misura IV.3: «Turismo invernale» di cui al bando contenuto nella D.G.R. 5 giugno 1998, n. 1858.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa:

1) di approvare la graduatoria formulata nella seduta del 10 maggio 1999 dal Nucleo di valutazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 35/1995, relativa ai progetti presentati a valere sulle provvidenze previste alla Misura IV.3 «Turismo invernale» del DOCUP 5b, di cui all'allegato A) per i progetti ammessi, parte integrante del presente atto;

2) di approvare altresì l'ulteriore elenco: allegato B) relativo ai progetti presentati e non ammessi, parte integrante della presente deliberazione;

3) di prendere atto che ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge regionale 35/1995, sostituito dall'articolo 103, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 il Direttore del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari provvede in base all'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996 alla concessione e alla erogazione dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti beneficiari secondo le graduatorie di cui al precedente punto 1, nei limiti delle risorse disponibili previste dal Piano finanziario contenuto nel DOCUP obiettivo 5b e dalle prescrizioni di cui all'articolo 8 della legge medesima;

4) per le finalità di cui al capo V della legge regionale 29/1992 e delle previsioni contenute nel DOCUP 5b la presente deliberazione verrà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: Bruno Augusto Pinat

Deliberazione del Consiglio di amministrazione 25 maggio 1999, n. 92. (Estratto). Obiettivo 5b - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia presentato dai sigg.ri Luciano e Luigino Del Frè. Ottemperanza alla sentenza di primo grado e conseguente inserimento dei ricorrenti nella graduatoria dei progetti ammessi di cui alla delibera n. 234/97 del 18 dicembre 1997.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa

1. di approvare la decisione del Nucleo di Valutazione desistendo dal giudizio di secondo grado e ammettendo a contributo l'istanza presentata dai sigg.ri Del Frè Luciano e Luigino;

2. di ottemperare alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, n. 80/99 del 16 febbraio 1999 prot. n. 4117 del 9 marzo 1999 apportando alla D.C.A. n. 234/97 del 18 dicembre 1997, le correzioni di cui all'allegato A), parte integrante della presente delibera, approvando la graduatoria dei progetti presentati e ammessi in relazione alla misura in oggetto con l'inserimento dei ricorrenti;

3. di demandare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge regionale 35/1995, sostituito dall'articolo 103, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13 al Direttore del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari in base all'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996 la concessione e l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti beneficiari secondo la graduatoria di cui all'allegato A) nei limiti delle risorse disponibili previste dal Piano finanziario contenuto nel DOCUP obiettivo 5b e dalle prescrizioni di cui all'articolo 8 della legge medesima;

4. per le finalità di cui al capo V della legge regionale 29/1992 e delle previsioni contenute nel DOCUP obiettivo 5b e nelle prescrizioni di cui all'articolo 23 della più volte citata legge regionale n. 35/1995 la presente deliberazione verrà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: Bruno Augusto Pinat

COMUNE DI TARCENTO
(Udine)

Avviso di gara esperita per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di ristrutturazione della ex caserma «Tolentino» per la realizzazione di un complesso da adibirsi a: Centro produzione e vendita prodotti artigianali; Centro ristorazione - mensa - ostello - urbanizzazione delle aree esterne.

Con verbale di asta pubblica del 28 giugno 1999 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla Carena Impresa Costruzioni con sede in Genova, via Alla Porta degli Archi, 10-16 verso il prezzo netto contrattuale di lire 5.025.216.925 pari a Euro 2.595.307,95 comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Le altre imprese concorrenti sono state:

- C.E.R. Consorzio Emiliano Romagnolo di Bologna
- CIVIDIN & C. S.p.A. di Trieste
- CLOCCHIATTI S.p.A. di Povoletto (Udine)
- Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, seconda migliore offerente
- F.A.EDI.S. Friulana Appalti Edili Stradali di Udine.

La gara è stata esperita con le modalità di cui alla lettera c) dell'articolo 73 e dell'articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

L'opera deve essere realizzata in 540 giorni.

Tarcento, 28 giugno 1999

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA:
dr. Carlo Ricci

COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI
COLLOREDO DI MONTE ALBANO (Udine)

Bando di gara per pubblico incanto a procedura aperta per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati.

Importo biennale complessivo a base d'asta lire 2.808.738.000 (Euro: 1.450.592) I.V.A. esclusa.

1. Consorzio comunità collinare del Friuli - piazza Castello, 7 Colloredo di Monte Albano (Udine), telefono 0432/889808, fax 0432/889818.

2. Categoria di servizio n. 16. Pubblico incanto a aperta per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Numero 94 di riferimento della CPC.

3. Luogo di esecuzione: la raccolta in 15 dei 16: Comuni attualmente Consorziati alla Comunità collinare nonchè nei Comuni convenzionati Pagnacco e Tricesimo, il conferimento presso la discarica consortile di Fagagna (Udine).

4. Per concorrere al presente appalto è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale degli smaltitori, alla categoria 1°) del decreto ministeriale 28 marzo 1994, classe C. Per le società straniere, appartenenti a Stati della CEE, documento equipollente in base alla legislazione di tale Stato.

5. Non sono ammesse offerte parziali.

6. Non sono ammesse varianti.

7. Il contratto avrà la durata di anni due, decorrenza 1 settembre 1999, con facoltà di proroga, per l'Ente appaltante, per due anni.

8a. Le Ditte interessate potranno richiedere copia del Capitolato Speciale di appalto all'Ufficio gestione rifiuti presso la sede dell'intestato Consorzio.

8b. Termine ultimo per la richiesta dei documenti: 16 agosto 1999, ore 12.00.

8c. Il Capitolato potrà essere ritirato previo versamento dell'importo forfettario di lire 50.000 alla Tesoreria del Consorzio, Banca di Credito Cooperativo, filiale di Colloredo di Monte Albano.

9a. All'apertura delle offerte potrà presenziare il solo legale rappresentante o suo delegato di ciascuno dei partecipanti alla gara.

9b. L'asta si terrà il giorno 24 agosto 1999, alle ore 15.00, presso la sede del Consorzio.

10. L'appaltatore dovrà presentare una cauzione biennale definitiva pari al 10% dell'importo del contratto.

11. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con mezzi dell'Ente entro 60 giorni dalla data di fatturazione.

12. L'offerta può venir presentata da un raggruppamento di prestatori di servizi.

13. La capacità economica e finanziaria dovrà essere dimostrata mediante le referenze indicate alle lettere a) e c) del 1° comma dell'articolo 13 del D.L. 24 luglio 1992, n. 358 ed al capitolato d'appalto. La capacità tecnica dovrà essere dimostrata secondo quanto indicato alla lettera a) del 1° comma dell'articolo 14 del D.L. 17 marzo 1995, n. 157, ed al capitolato d'appalto.

14. L'offerente resterà vincolato alla propria offerta per il periodo antecedente la stipula del contratto.

15. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che presenterà il prezzo più basso (articolo 23, 1° comma, lettera a) del D.L. 17 marzo 1995, n. 157).

16. Il termine di presentazione delle offerte è il 24 agosto 1999 ore 12.00.

17. Il presente bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee il giorno 1 luglio 1999.

18. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee lo ha ricevuto il giorno 1 luglio 1999.

IL DIRETTORE: dott. Rino Zoratto

COMUNE DI ATTIMIS
(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato della Zona Artigianale Industriale «D2» di Attimis.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 51/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

AVVISA

– che con delibera consiliare n. 38 del 9 giugno 1999 è stata adottata la variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato della Zona Industriale «D2» di Attimis;

– che per trenta giorni effettivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso la Segreteria comunale, sono depositati, a disposizione del pubblico, tutti gli atti relativi alla suddetta variante;

– che entro il periodo di deposito i proprietari possono presentare opposizioni;

– che nel medesimo termine chiunque può presentare osservazioni.

Attimis, 30 giugno 1999

IL SINDACO: dr. Maurizio Malduca

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 2 al Piano di recupero del centro storico di Andrazza, della variante n. 4 al Piano di recupero di Vico e della variante n. 1 al Piano di recupero di Cella (articolo 28 - legge 457/1978).

IL SINDACO

Visti gli articoli 9 e 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che la variante n. 2 al Piano di recupero del centro storico della frazione di Andrazza, della variante n. 4 al Piano di recupero di Vico e della variante n. 1 al Piano di recupero di Cella adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29 marzo 1999, sono depositate, presso il Municipio a disposizione di chiunque intenda prenderne visione per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito i proprietari di immobili o altri aventi un interesse legittimo da tutelare possono proporre opposizioni. Nel medesimo tempo chiunque può presentare osservazioni al predetto Piano di recupero ai fini di un apporto collaborativo.

Le opposizioni e/o le osservazioni, redatte su carta legale, dovranno essere presentate entro il termine sopraccitato all'Ufficio protocollo del Comune; anche i grafici che eventualmente fossero a corredo delle opposizioni e/o osservazioni dovranno essere provvisti di marca da bollo competente in relazione, alle loro dimensioni.

Forni di Sopra, lì 8 luglio 1999

IL SINDACO: Enzo Pavoni

COMUNE DI GORIZIA

Avviso di adozione della variante n. 2 di revisione ed ampliamento del Piano di recupero denominato «Piazza del Municipio».

Con deliberazione consiliare n. 38 di data 8 giugno 1999, divenuta esecutiva il 29 giugno 1999 (deposito all'Albo comunale dal 14 giugno 1999 al 28 giugno 1999), è stata formalmente adottata la variante n. 2 di revisione ed ampliamento del Piano di recupero denominato «Piazza del Municipio».

In ottemperanza all'articolo 45, comma II della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti ed elaborati tecnici che formano parte integrante della variante suindicata, saranno depositati per trenta giorni effettivi, nell'Ufficio Urbanistica a far tempo dal 21 luglio 1999 e sino a tutto il 31 agosto 1999.

Deposito nell'Ufficio comunale della variante medesima con facoltà per chiunque di prenderne visione.

Gorizia, 1 luglio 1999

IL DIRIGENTE DELLA S.A. N. 11
SERVIZIO URBANISTICA
E GESTIONE TERRITORIALE:
dott. arch. Clara Sgubin

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Marina Uno».

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

SI RENDE NOTO

– che con deliberazione consiliare n. 48 dell'1 giugno 1999, divenuta esecutiva in data 24 giugno 1999, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Marina Uno» relativo ad immobili in zona «G.1» del comprensorio «Riviera Sud»;

– che contestualmente all'avvenuta pubblicazione del presente avviso, gli atti costituenti il P.R.P.C. in questione saranno depositati per la durata di trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

– che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizione sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Lignano Sabbiadoro, 6 luglio 1999

IL SINDACO: arch. Virgilio Sandri

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Europa 4».

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

SI RENDE NOTO

– che con deliberazione consiliare n. 49 dell'1 giugno 1999, divenuta esecutiva in data 24 giugno 1999, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Europa 4» relativo ad immobili in zona residenziale di espansione «C» del comprensorio «Pineta Nord»;

– che contestualmente all'avvenuta pubblicazione del presente avviso, gli atti costituenti il P.R.P.C. in questione saranno depositati per la durata di trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

– che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizione sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Lignano Sabbiadoro, 6 luglio 1999

IL SINDACO: arch. Virgilio Sandri

Avviso di riadozione di Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Arenile di Lignano Pineta».

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

SI RENDE NOTO

– che con deliberazione consiliare n. 51 dell'1 giugno 1999, divenuta esecutiva in data 24 giugno 1999, è stato riadottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Arenile di Lignano Pineta» relativo alla zona dell'arenile «A/Ar» del comprensorio «Pineta Sud»;

– che contestualmente all'avvenuta pubblicazione del presente avviso, gli atti costituenti il P.R.P.C. in questione saranno depositati per la durata di trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

– che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizione sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Lignano Sabbiadoro, 6 luglio 1999

IL SINDACO: arch. Virgilio Sandri

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
(Udine)

Pubblicazione testo del nuovo Statuto comunale.

TITOLO I

CAPO I

Principi generali e programmatici

Art. 1

Comune di Pasian di Prato

1. Il Comune di Pasian di Prato è ente autonomo

nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Pasian di Prato è costituito dalle Comunità e dai territori del capoluogo, di Colloredo di Prato, Passons, S. Caterina e Bonavilla.

2. Capoluogo è Pasian di Prato dove hanno sede gli organi comunali.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonchè i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati alle scelte politiche della Comunità.

Art. 4

Tutela della salute, dell'infanzia, dei disabili, degli emarginati e della famiglia

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della sicurezza e della salubrità dell'ambiente e del posto di lavoro, anche mediante apposita politica di prevenzione; alla tutela della maternità, della prima infanzia e del diritto all'istruzione (nei limiti della scuola dell'obbligo).

2. Assume la tutela dei diritti dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati come uno degli elementi di riferimento della propria azione amministrativa anche attraverso l'adozione di specifiche carte di diritti.

3. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riguardo agli anziani, ai minori, agli invalidi, ai disabili, agli emarginati ed ai cittadini stranieri residenti nel proprio territorio.

4. Il Comune riconosce nella famiglia la struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico. Predispone e promuove azioni e servizi per superare situazioni di disagio e per favorire il libero svolgimento delle riconosciute funzioni sociali.

5. Istituisce, se del caso consulte permanenti sia per lo sviluppo delle forme di volontariato in grado di occuparsi delle diverse problematiche sociali sia per la tutela della famiglia e conseguente affidamento dei minori. Inoltre vigilerà in modo da riportare nella norma eventuali situazioni deviate, utilizzando tutti gli strumenti in suo potere.

6. Il Comune metterà in atto tutti gli strumenti in suo potere affinché venga attuato quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 del presente articolo.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza ed i contributi specifici delle donne nella collettività ed a rimuovere gli ostacoli che possono costituire discriminazione nei loro confronti. A tale scopo provvede mediante l'istituzione di una Commissione per le pari opportunità disciplinata dal relativo regolamento.

Art. 6

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e del terreno in generale e per evitare che si creino le condizioni in cui sia possibile un degrado ambientale.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, favorendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7

Promozione culturale

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale di specialità e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione, anche nella toponomastica, secondo le modalità fissate dalla legge.

2. Nel quadro di un'Europa multietnica e plurilingue e in considerazione della peculiarità geografica della Regione, il Comune favorisce, nei limiti della propria disponibilità ed organizzazione un'adeguata assistenza a coloro che non siano in grado di esprimersi in lingua italiana nei rapporti con l'amministrazione e con gli uffici.

3. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni operanti sul territorio, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 81 del presente statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso alle spese degli enti, organismi ed associazioni, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

6. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e che promuovono la cooperazione fra i popoli e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella Pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine, il Comune di Pasian di Prato promuove la cultura della Pace e la tutela dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione favorendo quelle istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione che operano per attuare finalità e i diritti qui enunciati.

Art. 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 9

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e favorisce lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Preserva le aree idonee ad un proficuo sviluppo delle attività agricole favorendo un assetto fondiario che consenta una agricoltura dinamica e di qualità, pur nella salvaguardia dei pregi territoriali ed ambientali.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi, anche inerenti ad eventuali attività terziarie.

5. Sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Art. 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142, il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire per ciascun obiettivo l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 11

Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Riconosce, che presupposto della partecipazione, è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con i mezzi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 12

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che non gli siano per legge riservati esclusivamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali;

b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi;

e) la costituzione di apposita Istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanze imprenditoriali.

Art. 13

Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di «Comune di Pasian di Prato» con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica di data 28 luglio 1955 trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio centrale dello Stato il 10 gennaio 1956.

2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietate.

CAPO II

Forme di collaborazione

Art. 14

Principio di collaborazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 15

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni tra Comuni e Province.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 16

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 15, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Quando gli enti locali intendono gestire attraverso il modulo consortile una pluralità di servizi il consorzio assume carattere polifunzionale.

Art. 17

Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 14 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 18

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali e per ogni fattispecie prevista dall'articolo 27 della legge 142/1990 che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento o l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato degli interventi surrogati, ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

CAPO I

Organi del comune

Art. 19

Organi

1. Sono organi del Comune:

a) il Consiglio comunale;

b) la Giunta comunale;

c) il Sindaco.

Art. 20

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune, ne controlla l'attuazione, ha autonomia organizzativa e funzionale; a tal fine approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il regolamento per il proprio funzionamento. Tale regolamento disciplina anche l'uso della lingua friulana in Consiglio comunale e nelle Commissioni consiliari, nel rispetto delle norme di legge.

2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

3. Spetta al Consiglio comunale deliberare:

a) l'esame della condizione degli eletti e relativa convalida;

b) la surroga dei consiglieri;

c) la pronuncia di decadenza dei consiglieri;

d) l'esame delle mozioni di sfiducia;

e) la costituzione delle commissioni consiliari;

f) i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

g) l'elezione della commissione elettorale comunale;

h) l'elezione delle commissioni per il commercio fisso, ambulante e pubblici esercizi;

i) l'approvazione dello statuto dell'Ente;

l) l'approvazione dei regolamenti del Comune;

m) l'assunzione diretta di pubblici servizi e la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

n) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;

o) la stipula di convenzioni tra Comuni, eventualmente anche con la Provincia, per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi;

p) la costituzione di consorzi per la gestione associata di uno o più servizi e l'approvazione della relativa convenzione;

q) l'approvazione degli atti costitutivi e dei regolamenti delle unioni di comuni;

r) la ratifica degli accordi di programma per l'attuazione di opere o interventi di rilevante entità, adottati dal Sindaco, quando comportino varianti agli strumenti urbanistici;

s) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi;

t) i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

aa) l'approvazione dei piani di risanamento degli enti dissestati;

bb) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione di beni e servizi continuativi;

cc) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali;

dd) l'elezione del Collegio dei revisori dei conti;

ee) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni quando non siano già previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nelle attività di ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della Giunta, del Segretario comunale o di altri dipendenti;

ff) i piani finanziari delle opere pubbliche;

gg) i programmi (annuali o pluriennali) di opere pubbliche;

hh) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale nonché l'emissione di prestiti obbligazionari;

ii) i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero;

ll) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

mm) l'approvazione dei piani commerciali di cui alle leggi n.ri 426 del 1971, 524 del 1974, 398 del 1976 e 416 del 1981 e le altre competenze in materia di mercati;

nn) la ratifica delle deliberazioni adottate in via d'urgenza da altri organi in materia di variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica nei successivi 60 giorni a pena di decadenza;

oo) gli indirizzi di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

4. Adempie, altresì, a tutte le funzioni specificata-

mente demandategli dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

Art. 21

Prima adunanza

1. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale nel corso della quale prioritariamente verrà proceduto alla convalida degli eletti deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per le autonomie locali. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute. In tale seduta il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. Il Sindaco, inoltre, comunica al Consiglio i nominativi dei componenti la Giunta municipale tra i quali un vicesindaco.

Art. 22

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3 del presente articolo nonchè la stesura dell'ordine del giorno dei lavori.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria in qualsiasi periodo:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;

c) dal Vicesindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

4. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattr'ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

7. Il Consiglio comunale, in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco e nella eventualità che tutti gli assessori siano esterni al Consiglio comunale, viene presieduto dal consigliere anziano.

Art. 23

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco - sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo - con la sola eccezione delle convocazioni urgenti. La conferenza dei Capigruppo è operante anche con la presenza di due soli Capigruppo di cui almeno uno di minoranza.

Art. 24

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Per il computo dei relativi termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 25

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta della seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il Consiglio può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Con-

siglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 26

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Per il computo del quorum previsto dall'articolo 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 27

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il relativo regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 28

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 29

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale nomina Commissioni consiliari a rappresentanza di tutti i gruppi.

2. Il Consiglio comunale stabilisce attraverso apposite delibere:

a) il numero delle Commissioni consiliari;

b) la loro competenza per materia;

c) le norme di funzionamento;

d) la durata;

e) la composizione;

f) le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le Commissioni consiliari possono essere istituite in qualsiasi momento del mandato amministrativo. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio culturale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio se non nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Le Commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, dei responsabili e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti nonché dei rappresentanti di fasce sociali, politiche, economiche ed esperti per l'esame di specifici argomenti.

5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 30

Commissioni speciali

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 31

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche dei regolamenti.

CAPO II

I Consiglieri comunali

Art. 32

Il Consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere

chiamato a rispondere in via amministrativa per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 33

Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

Art. 34

Poteri del consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni su atti e fatti della vita amministrativa, mozioni ed emendamenti.

2. Ha diritto ad ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti e partecipate, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Gli atti relativi all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali in tutta la loro completezza, almeno tre giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie e almeno 24 ore prima per le sessioni straordinarie.

4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

5. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 35

Dimissioni, surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Le dimissioni del consigliere comunale indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente.

3. Il Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri comunali dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

4. Il seggio consiliare che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del presente articolo.

Art. 36

Consigliere anziano

1. È consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco.

Art. 37

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 38

Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto:

a) con decreto del Ministro dell'Interno, adottato in base alla normativa antimafia e per motivi di ordine pubblico ed in tutti i casi di cui all'articolo 39 della legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

b) con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentate al protocollo del Comune, della metà più uno dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco, comportano lo scioglimento del Consiglio comunale.

2. La sospensione dei Consiglieri comunali e degli amministratori comunali, viene effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

Art. 39

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di quattro assessori, scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

2. Il possesso dei requisiti per la carica di Assessore di cui al precedente comma è verificato dal Consiglio con la medesima procedura seguita per la convalida dei consiglieri.

3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni senza diritto di voto.

4. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la facoltà di invitare alla seduta altri membri esterni per argomenti di specifica competenza. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 40

Elezione del Sindaco e degli assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica.

3. La presente disposizione limitativa si applica ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della presente modifica statutaria.

4. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

Art. 41

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 42

Durata in carica

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 43

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine di cui sopra, vi provvede previa diffida, l'Assessore regionale per le autonomie locali.

Art. 44

Dimissioni del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonchè della Giunta.

5. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 45

Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore prevista dalla legge;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza del Sindaco è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'articolo 37 del presente statuto.

Art. 46

Revoca degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

CAPO III

Attribuzioni-funzionamento

Art. 47

Organizzazione della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco.

5. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con analoga procedura.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le deleghe concesse ai singoli assessori e le successive modifiche.

7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

8. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 48

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale e degli organi burocratici. Collabora con il Sindaco nell'attribuzione degli indirizzi generali del Consiglio comunale e riferisce annualmente al Consiglio stesso sulla propria attività.

3. In particolare spetta alla Giunta:

a) svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale;

b) adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, disciplinando anche l'organizzazione del servizio finanziario;

c) adottare in via d'urgenza le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio e allo storno di fondi sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;

d) elaborare e proporre al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;

e) nominare i progettisti per la realizzazione di opere pubbliche ed i legali del Comune nella vertenza in cui il Comune stesso è attore o convenuto.

Art. 49

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento di tre membri in carica a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'articolo 32 del presente statuto.

5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

6. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco, i responsabili degli uffici e dei servizi, consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.

7. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e la verbalizzazione delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei

servizi. Il Segretario comunale non partecipa alla seduta quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un assessore indicato dal Presidente.

CAPO IV
Il Sindaco

Art. 50
Competenze

1. Il Sindaco è a capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Egli è membro del Consiglio comunale; è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

5. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

6. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

j) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi;

k) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dall'articolo 51 della legge 142/1990, nonchè dallo Statuto e dall'apposito regolamento comunale;

l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

m) adotta ordinanze ordinarie;

n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;

o) promuove, se del caso, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

p) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale le proprie dimissioni;

q) nomina, se del caso, il Direttore generale del Comune secondo le modalità stabilite dalla legge 127/1997;

r) presta, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;

s) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società per azioni o a responsabilità limitata costituite e/o partecipanti tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa, se del caso, il Consiglio comunale nei limiti della legge in materia;

t) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

u) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni a uno o più assessori o consiglieri comunali quando previsto da specifiche norme di legge;

v) riceve le interrogazioni e mozioni da sottoporre al Consiglio;

w) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di Pubblica sicurezza;

x) sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di competenza statale, previsti dall'articolo 38, 1º comma della legge 142/1990;

y) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

z) adotta i provvedimenti contingibili urgenti previsti dall'articolo 38, 2º comma della legge 142/1990 ed assume le iniziative conseguenti;

aa) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente inca-

rico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. Le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo sono quelle elencate all'articolo 38 della legge 142/1990.

Art. 51

Il Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano d'età.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
Istituti della partecipazione

Art. 52

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi su base associativa con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale quali: asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, assistenziali e di volontariato, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività mediante apposita relazione che viene inviata al Consiglio comunale.

4. Il Comune valorizza le autonome forme associative e cooperative, con particolare attenzione alle cooperative di solidarietà sociale, attraverso:

a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario;

b) informazioni sui dati di cui è in possesso l'Amministrazione.

Art. 53

Consultazioni

1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi e dei pensionati, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali, sportive e culturali, operanti nel territorio comunale.

2. La consultazione può avvenire in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

3. Inoltre il Comune può dar vita a consulte temporanee o permanenti su argomenti specifici o generali composte da cittadini o rappresentanti di organizzazioni che si trovino in posizione tale da poter dare un contributo costruttivo sull'argomento per cui la consulta è stata costituita. La consulta temporanea o permanente viene nominata dal Consiglio comunale che ne stabilisce la durata e che la dota di un regolamento operativo.

4. Il regolamento stabilisce le modalità e i termini della consultazione. La risposta è data con le modalità previste dal regolamento.

Art. 54

Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente articolo 53, comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La Giunta comunale decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 55

Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente articolo 53, comma 1 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 56

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello statuto;

b) tributi e bilancio;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 57

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Giunta comunale decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di sessanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Giunta comunale.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 58

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dell'articolo 56, comma 3, del presente statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

1. nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

2. qualora vi sia richiesta da parte di un decimo degli elettori risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 59

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 60

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III

Diritto di accesso e di informazione

Art. 61

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto

di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 62

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

CAPO IV

Il Difensore civico

Art. 63

Istituzione, attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico.

2. Spetta al difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il difensore civico agisce d'ufficio qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico per questioni inerenti il loro mandato.

5. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario o il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

Art. 64

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole del 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 69 del presente statuto.

Art. 65

Requisiti

1. Il difensore civico è scelto fra i cittadini, residenti nel territorio regionale, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;

d) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune;

e) gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, gli adottandi ed adottati dei membri della Giunta.

Art. 66

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il difensore civico decade dall'incarico alla scadenza del Consiglio comunale che lo ha eletto e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'articolo 43, comma 3 del presente statuto.

3. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 67

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la Casa comunale.

2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

3. Al difensore civico verranno rimborsate le spese sostenute in virtù della sua funzione e debitamente documentate. L'indennità di carica verrà stabilita dal Consiglio comunale.

Art. 68

Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione od altri organi dell'Amministrazione comunale obbligatoriamente invia:

– relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando, se ritiene opportuno, osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici oggetto del suo intervento.

Art. 69

Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del difensore civico.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'Amministrazione comunale

Art. 70

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili degli uffici.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'articolo 47, comma 2, del presente statuto.

Art. 71

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati nel ruolo organico comunale.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 e 128 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

3. Il regolamento disciplina:

a) la dotazione organica del personale;

b) le procedure per l'assunzione del personale;

c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici dell'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

6. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative e delle concessioni ad edificare è di competenza dei responsabili dei rispettivi uffici così come identificati con provvedimento del Sindaco.

Art. 72

Segretario comunale
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente d'apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51 bis della legge

142/1990, inserito dall'articolo 6, comma 10, della legge 127/1997.

4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti dei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

f) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedimentali in materia fissati dalla normativa regolamentare del Comune.

5. Nei casi di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 51-bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall'articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposto un compenso determinato dal Sindaco nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

6. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 4 possono essere anche previste quelle di cui al comma 3 dell'articolo 51 della legge 142/1990, come sostituito dall'articolo 6, comma 2 della legge n. 127/1997.

Art. 73

Vice Segretario

1. Il Vice segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

2. È nominato dalla Giunta comunale tra i responsabili della qualifica apicale in possesso della laurea prevista per l'accesso alla carriera di segretario.

CAPO II

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Art. 74

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad aziende speciali ed istituzioni regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti e controllati di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 32, comma 2, lettera n) e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di aziende speciali e di istituzioni dipendenti, la relativa motivata proposta del Sindaco, o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori ed organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica ed amministrativa.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 75

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni di cui articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'articolo 75, comma 2, del presente statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale che lo sceglie tra il personale della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 76

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli organismi di cui ai precedenti articoli anche attra-

verso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 77

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 78

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 79

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono di norma essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 80

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 81

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. All'assegnazione della gestione del bilancio provvede annualmente la Giunta comunale.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati assieme rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

4. Il Sindaco richiede ai Consorzi cui partecipa il Comune il bilancio preventivo ed il conto consuntivo in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 82

Controllo economico-finanziario

1. I responsabili di settore sono tenuti a uniformare la gestione delle risorse agli indirizzi stabiliti dalla legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e all'apposito Regolamento. Attraverso controllo di gestione viene verificato, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 83

Controllo di gestione

1. La Giunta comunale attua il controllo di gestione attraverso il servizio di controllo interno - Nucleo di valutazione conformemente alle modalità e termini che verranno stabiliti dal Regolamento.

TITOLO VI
L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 84
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme riguardanti casi particolari;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchi il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 85
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta comunale nel rispetto delle norme in vigore.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 86
Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione o nella eventualità che la modifica sia imposta da specifiche norme di legge nei modi e termini ivi contemplati.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 87
Applicazione delle modifiche

1. Le modifiche apportate al Titolo II dello Statuto a seguito della legge 25 marzo 1993, n. 81, si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate dopo la modifica statutaria avvenuta con atti consiliari n. 56 del 23 settembre 1994 e n. 80 del 21 novembre 1994.

IL SINDACO: Lorenzo Tosolini

(Si rende noto che il Consiglio comunale con deliberazioni n. 2 del 20 gennaio 1999 e n. 45 del 19 maggio 1999 ravvisate legittime dal CO.RE.CO di Udine nella seduta del 14 giugno 1999 al n. 29886 di prot. unitamente alle successive deliberazioni consiliari n. 55 del 7 giugno 1999 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 14 giugno 1999 al n. 31336 di prot. e n. 57 del 9 giugno 1999 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 14 giugno 1999 al n. 31337 di prot. ha modificato lo statuto comunale come dal nuovo testo su riportato).

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata denomianto «La Vecchia Roggia» in frazione Rizzolo, presentato dalla ditta «Coimex S.r.l.».

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 27 del giorno 29 del mese di aprile 1999, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il progetto del piano regolatore particola-

reggiato comunale d'iniziativa privata denominato «La Vecchia Roggia» in frazione Rizzolo, presentato dalla ditta «Coimex S.r.l.».

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la segreteria comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare a questo comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Reana del Rojale, lì 30 giugno 1999

SINDACO: p.i. Franco Iacop

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata dell'ambito di urbanizzazione n. 8 denominato «Villas» compreso tra via XXIV Maggio - via G. Verdi e via Volontari della Libertà - Variante n. 1 al P.R.G.C.

IL SINDACO

VISTA la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 19 novembre 19991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 settembre 1991 n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Circolari esplicative delle leggi regionali succitate;

VISTA la legge 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

1. che con delibera di Consiglio n. 21 del 9 giugno 1999, divenuta esecutiva il 29 giugno 1999 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata dell'ambito di urbanizzazione n. 8 denominato «Villas» compreso tra via XXIV Maggio - via G. Verdi e via Volontari della Libertà, redatto dall'arch. Albino Precali di Trieste;
2. che l'adozione del P.R.P.C. succitato apporta ai sensi dell'articolo 42 secondo comma della L.R. 52/91 variante n. 1 al P.R.G.C.;
3. che ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni la delibera di consiglio n. 21 del 9 giugno 1999 divenuta esecutiva il 29 giugno 1999 relativa all'adozione P.R.P.C. dell'Ambito di Urbanizzazione n. 8 denominato Villas - Variante 1 al P.R.G.C. con i relativi elaborati pregettuali;

È DEPOSITATA

nella sede municipale di piazza Unità d'Italia presso l'Ufficio Segreteria a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi dalle ore 9,30 alle ore 11,30 nei giorni feriali e ciò per 30 giorni effettivi decorrenti dal 29 giugno 1999 al 9 agosto 1999.

Si precisa che si considerano giorni effettivi solo i giorni in cui la Sede comunale rimane aperta al pubblico ed è quindi consentita la consultazione degli atti.

4. che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune le proprio osservazioni al P.R.P.C. adottato con delibera consiliare n. 21 del 9 giugno 1999;
5. che entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. dell'ambito di urbanizzazione n. 8 possono presentare opposizioni al Piano in questione;
6. che le osservazioni ed opposizioni dovranno essere inviate al Sindaco tramite la Segreteria Comunale per iscritto su competente carta legale, al fine di un apporto collaborativo per il perfezionamento del P.R.P.C. stesso.

Si precisa che eventuali grafici a corredo delle osservazioni ed opposizioni dovranno essere muniti del competente bollo.

Dalla Residenza Municipale, 29 giugno 1999

IL SINDACO
(firma illeggibile)

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

(Udine)

Avviso di deposito degli atti costituenti la Variante n. 1 al P.P. ambito «Bernè».

IL SINDACO

a' sensi e per gli effetti dell'articolo 45, II comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 51 del 3 maggio 1999, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante n. 1 al P.P. ambito «Bernè», che gli atti costituenti la stessa sono depositati nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio, per 30 giorni interi e consecutivi, escluso i festivi, dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,

INFORMA

che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla Variante di cui sopra.

San Daniele del Friuli, 6 luglio 1999

IL SINDACO:
prof. Paolo MENIS

COMUNE DI VARMO
(Udine)

Avviso di adozione e deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.).

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti del 2º e 3º comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

AVVISA

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30 giugno 1999, immediatamente esecutiva, è stato adottato il piano regolatore particolareggiato comunale inerente la Variante n. 3 al Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del Comune.

Tutti gli elaborati del P.R.P.C., unitamente alla deliberazione sumunenzionata saranno depositati presso la Segreteria comunale, a partire dal 9 luglio 1999, per la durata di giorni 30 (trenta) interi e consecutivi.

Chiunque può prendere visione entro il termine suddetto e comunque entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione presentando al Comune eventuali osservazioni dirette al Sindaco e redatte per iscritto su carta legale.

Varmo, 5 luglio 1999

IL SINDACO:
prof. Paolo BERLASSO

COMUNITÀ MONTANA
VALLI DEL NATISONE
UDINE

Avviso di deposito del Piano di sviluppo socio economico della Comunità montana 1999-2001.

IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE

Atteso che con deliberazione assembleare n. 26 del 9 giugno 1999, esecutiva dall'1 luglio 1999 ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di sviluppo socio economico della Comunità montana 1999-2001;

visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 29/1973 e gli articoli 25 e 26 dello Statuto;

RENDE NOTO

che il Piano di sviluppo socio economico della Comunità montana 1999-2001 adottato con deliberazione assembleare n. 26 del 9 giugno 1999, è depositato presso la segreteria della Comunità montana e presso le segreterie dei comuni di: Cividale, Drenchia, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Savogna, San Pietro al Natisone, Pulfero, Prepotto e Torreano, per trenta giorni consecutivi a partire dal giorno 22 luglio 1999 e quindi fino al 21 agosto 1999 compreso.

Chiunque può prendere visione del piano e presentare osservazioni alla Comunità montana entro i trenta giorni successivi alla scadenza di deposito.

San Pietro al Natisone, 8 luglio 1999

IL PRESIDENTE: prof. Giuseppe Marinig

CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TRA I COMUNI DELLA BASSA FRIULANA
SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine)

Modifiche allo statuto dell'ente.

Con atto notarile, a rogito del dott. Giancarlo Suitner da Cervignano del Friuli, rep. n. 48.583, n. 11.565 di raccolta del 6 maggio 1999, i Sindaci dei trentun Comuni facenti parte del Consorzio per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra i Comuni della Bassa Friulana con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine), via A. Volta Zona Ind. Aussa Corno, hanno convenuto di prorogare a tutto il 26 maggio 2009, la durata del Consorzio stesso, apportando le seguenti modifiche al testo statutario dell'Ente:

(omissis)

1. L'art. 3 «Sede e durata», 3º comma, del vigente

Statuto nonchè l'articolo 2 della Convenzione sono sostituiti dal seguente:

– Il Consorzio ha la durata di anni quindici.

(omissis)

San Giorgio di Nogaro, lì 28 giugno 1999

IL DIRETTORE: ing. Antonio Venchiarutti

I.P.A.B.
ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER
PER I CIECHI
TRIESTE

Modifica statutaria. Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4/99 del 17 febbraio 1999. (Estratto).

IL CONSIGLIO

– Visto lo Statuto dell'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi di Trieste approvato con decreto n. 56 del 30 giugno 1995 dell'Assessore regionale per gli Enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

(omissis)

DELIBERA

– di approvare la seguente proposta di modifica allo statuto dell'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi:

ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER
PER I CIECHI DI TRIESTE

STATUTO

Art. 1

Denominazione

L'Ente morale barone Carlo e baronessa Cecilia Rittmeyer, costituito con testamento dalla Baronessa Cecilia de Rittmeyer con nome «Asilo Rittmeyer per ciechi poveri in Trieste», dichiarato Ente d'Istruzione e di educazione per fanciulli ciechi per effetto del R.D. 16 dicembre 1926, n. 2470, assume la denominazione di «Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi», Istituto di assistenza e di beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 2

Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Istituto dei Ciechi Rittmeyer.

Art. 3

Finalità

L'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi pone come suoi fini la realizzazione di interventi a favore dei minorati della vista di ogni età e di ambo i sessi, riconosciuti ai sensi di legge, volti all'assistenza, alla formazione professionale, alla rieducazione, alla riabilitazione, al recupero ed integrazione sociale dei ciechi. Le finalità suddette vengono perseguite in particolare mediante:

a) realizzazione di interventi per l'individuazione, l'istruzione e l'educazione permanente dei ciechi e la ricerca scientifica;

b) organizzazione di forme di convittualità e residenzialità per minorati della vista che frequentino scuole o corsi al di fuori dell'abituale residenza;

c) organizzazione delle attività di sostegno prescolastiche e postscolastiche non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e delle attività integrative specifiche e necessarie alla piena autonomia ed integrazione dei minorati della vista;

d) organizzazione di servizi idonei ad affrontare il problema dei minorati della vista pluriminorati in collaborazione con le istituzioni competenti;

e) individuazione e promozione di iniziative di formazione professionale rispondenti alla situazione sociale ed economica del territorio;

f) realizzazione di centri residenziali per anziani;

g) istituzione di centri specificamente attrezzati per la riabilitazione, la qualificazione e la riqualificazione di quanti abbiano perduto la vista in età adulta;

h) promozione di iniziative di ricerca scientifica per il rinnovamento delle attività lavorative tradizionali e per l' individuazione di nuovi sbocchi professionali;

i) promozione di attività di formazione e di specializzazione del personale;

l) mantenimento e sviluppo delle esperienze di integrazione scolastica tra alunni vedenti e non vedenti.

m) divulgazione di informazioni specifiche rivolte all'utenza minorata della vista, agli operatori del campo sanitario, assistenziale e didattico, anche attraverso la pubblicazione di periodici e monografie.

n) finanziamento e sviluppo di attività sociali in favore dei minorati della vista anche attraverso il consorziamento o la partecipazione alle cooperative sociali ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Compatibilmente con le possibilità operative e le disponibilità finanziarie, l'Istituto può intraprendere altre iniziative assistenziali-riabilitative, purchè omogenee alle finalità indicate nel presente articolo.

Le attività ed i servizi elencati saranno realizzati nell'ambito della competenza assegnata dalla legislazio-

ne nazionale e regionale, con il concorso di strutture regionali e di altri soggetti istituzionalmente competenti anche grazie ad apposite convenzioni.

Art. 4

Mezzi finanziari

L'Istituto realizza gli scopi istituzionali con i seguenti mezzi:

a) rendite del patrimonio;

b) rette ricevute per i servizi resi;

c) finanziamenti da enti pubblici;

d) elargizioni, contribuzioni, lasciti e donazioni che saranno fatti all'Istituzione.

Art. 5

Ammissioni

I minorati della vista ammissibili ai servizi dell'Istituto provengono dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal resto del territorio nazionale.

Le condizioni per l'ammissione, la documentazione da presentare e le norme che regolamentano la vita e l'attività dell'Istituto verranno stabilite e disciplinate con apposito regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6

Consiglio d'amministrazione - composizione

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente.

I Consiglieri sono così nominati:

n. 1 dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

n. 1 dal Comune di Trieste;

n. 1 dalla Unione Province Italiane del F.V.G.;

n. 2 dall'Unione Italiana Ciechi;

n. 1 dalla Comunità Evangelica Elvetica;

n. 1 dalla Comunità Evangelica Luterana.

Il Presidente ed i Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione nella seduta di insediamento fra i componenti del Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; in assenza di questi dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati senza interruzione per una sola volta.

Art. 7

Decadenza dei consiglieri

I membri del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono alle adunanze per tre mesi consecutivi, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione. La decadenza di un componente del Consiglio comporta la immediata richiesta di sostituzione all'Ente nominante.

Art. 8

Indennità di carica e di presenza

Al Presidente, per l'esercizio delle proprie funzioni, viene corrisposta un'indennità mensile di carica pari al 20% di quella spettante al Sindaco di Trieste, con esclusione delle maggiorazioni per lavoro autonomo.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione viene corrisposta, per l'esercizio delle proprie funzioni, un'indennità di presenza pari a quella spettante ai consiglieri del Comune di Trieste.

Le indennità si intendono al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte in mensilità posticipate.

Art. 9

Sedute del Consiglio

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie si tengono di regola una volta al mese; le straordinarie per iniziativa del Presidente od in seguito ad istanza scritta e motivata di almeno due Consiglieri o ad invito dell'Organo di controllo.

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti del Consiglio di amministrazione. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; non vengono computati ai fini della determinazione della maggioranza coloro i quali si astengono dal voto. Per la validità delle sedute non è computato chi, avendo interesse, ex articolo 15 della legge del 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 10

Funzioni del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione alle direttive generali impartite.

In particolare delibera sulle seguenti materie:

– bilancio di previsione e relative variazioni;

– conto consuntivo;

– piani e programmi delle attività;

– statuto e regolamenti;

– pianta organica e disciplina dello stato economico del personale dipendente;

– indizione dei concorsi per l'assunzione del personale;

– lasciti e donazioni;

– compravendite patrimoniali e mutui;

– convenzioni fra enti, partecipazioni ad associazioni, cooperative sociali, consorzi, società o altre figure giuridiche anche per la gestione indiretta dell'attività dell'Istituto;

– indizione delle gare d'appalto;

– determinazione delle rette;

– azioni giudiziarie a tutela degli interessi dell'Ente nelle materie di propria competenza.

Art. 11

Funzioni del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto. In particolare:

– convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno e regola i lavori delle sedute;

– adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo successiva ratifica dell'organo collegiale nella prima seduta utile;

– sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con gli organi politici, le amministrazioni pubbliche, gli operatori privati, le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altro soggetto interessante il campo d'attività dell'Istituto, per la promozione e lo sviluppo dell'attività dell'Ente.

Art. 12

Funzioni del Segretario

Le funzioni di Segretario di cui alla legge n. 6972/1890 sono assicurate dal funzionario apicale cui compete la direzione generale dell'attività istituzionale in conformità ai programmi adottati dal Consiglio di amministrazione.

Oltre a quanto previsto dalla citata legge, egli è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente e come tale adotta i provvedimenti amministrativi (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili. Rappresenta ed impegna l'Istituto, entro il limite dei suoi poteri.

Le funzioni di gestione comprendono le attività diverse da quelle di indirizzo ed includono quelle che a quest'ultime danno attuazione. Si esercitano mediante autonomi poteri di spesa, gestione e controllo e comprendono in particolare:

– la direzione ed organizzazione di uffici e servizi;

– la presidenza delle commissioni di gara e la stipula dei contratti;

– la presidenza delle commissioni di concorso, la definizione degli orari di servizio ed, in genere, gli atti di gestione del personale;

– l'impegno di spese in applicazione di atti fondamentali o regolamentari, nell'ambito del budget assegnato e/o delle disponibilità di bilancio, e la liquidazione di spese regolarmente effettuate nonchè l'acquisizione di entrate;

– gli atti di carattere certificativo, dichiarativo, informativo e ricognitivo;

– l'assunzione di tutti i provvedimenti, anche di rilievo esterno, che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi, regolamentari, di piani e programmi, o che si concretano nella sola verifica di presupposti di fatto e/o di diritto e della regolarità e completezza del procedimento istruttorio, incluse le valutazioni di mera discrezionalità tecnica;

– la designazione, per ogni tipo di procedimento, della figura dei responsabili ai sensi della legge n. 241/1990.

Il Segretario sovrintende alla stesura dei Bilanci e li presenta al Consiglio nei termini di legge.

Il Segretario assiste il Consiglio di amministrazione e redige i processi verbali delle sedute, sottoscritti dallo stesso Segretario e dal Presidente; essi devono essere approvati dal Consiglio nella seduta successiva. I Consiglieri hanno diritto di far verbalizzare le ragioni di un eventuale dissenso sopra determinate questioni.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto temporaneo scelto tra i dipendenti del settore amministrativo.

Art. 13

Nucleo di Valutazione

Per la verifica dei risultati connessi alle attività e responsabilità di cui all'articolo 12, il Consiglio di amministrazione istituisce un Nucleo di valutazione al fine di accertare la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse dell'Ente, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo di valutazione determina almeno annualmente, anche su indicazione del Consiglio di amministrazione, i parametri di riferimento del controllo.

L'Amministrazione può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività esclusivamente al Consiglio di amministrazione.

La disciplina relativa alla nomina, alla composizione, alla durata, ai compiti specifici ed al funzionamento del nucleo di valutazione è dettata da apposito regolamento.

Art. 14

Revisore dei conti

Il Consiglio d'amministrazione nomina un Revisore dei conti il quale dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Le funzioni, relative a periodiche verifiche di cassa, ai documenti contabili ed ai bilanci preventivi e consuntivi, saranno determinate da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 15

Tesoriere

Il Servizio di tesoreria e di Cassa è affidato ad un Istituto bancario. Il conto finanziario presentato dalla Tesoreria alla fine di ogni gestione deve essere approvato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 16

Personale

La pianta organica, le modalità di nomina, di licenziamento, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e quant'altro sia necessario per il regolare funzionamento dell'Istituto sono regolamentati dalle norme di legge sul personale dipendente delle II.PP.A.B. e fissati nel Regolamento interno.

Art. 17

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia di II.PP.A.B. (legge n. 6972 del 17 luglio 1890 e successive integrazioni e modificazioni) ed alle leggi regionali in materia.

IL PRESIDENTE: dott. Silvano Pagura

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto del Dirigente del 5° Servizio 1 luglio 1999, n. 14459/99. (Estratto). Voltura a favore dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di termodistruzione dell'Ospedale «S. Giovanni di Dio» - Fatebenefratelli di Gorizia.

IL DIRIGENTE DEL 5° SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di volturare a favore dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», a fare data dall'1 luglio 1999, anche nelle more della stipula del contratto definitivo di compravendita, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di termodistruzione dell'Ospedale «S. Giovanni di Dio» - Fatebenefratelli, situato nel Comune di Gorizia, via Fatebenefratelli, n. 34, originariamente rilasciata con decreto del Presidente della Provincia di Gorizia n. 3/94 del 3 giugno 1994, successivamente modificata ed integrata con decreto del Direttore regionale dell'ambiente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. AMB/10244-GO/ESR/699 del 14 maggio 1998, con decreto del Dirigente del 5° Servizio della Provincia di Gorizia, prot. n. 10302/99 del 28 aprile 1999, e rinnovata sino al 2 giugno 2004 con decreto del Dirigente del 5° Servizio della Provincia di Gorizia, prot. n. 12502/99 del 31 maggio 1999.

(omissis)

per IL DIRIGENTE DEL 5° SERVIZIO:
ing. F. Gabrielcig
ing. F. Finocchiaro

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 8 giugno 1999, n. 263. Discarica di 1ª categoria del Comune di Pasiano di Pordenone: approvazione variante aumento della potenzialità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 57 del 27 agosto 1992 di approvazione del

progetto e rilascio dell'autorizzazione al Comune di Pasiano di Pordenone a realizzare e gestire una discarica di 1ª categoria in località «Parussa»;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 6 del 25 gennaio 1993 di nomina della Commissione di collaudo della discarica di 1ª cat. in località «Parussa»;

VISTO il successivo decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 86 del 29 ottobre 1993 con il quale è stato approvato il progetto di variante presentato dal Comune di Pasiano di Pordenone, relativo alla realizzazione dell'opera in due lotti;

VISTO il successivo decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 205 del 28 ottobre 1996 di modifica dell'articolo 15 del decreto n. 57/1992;

VISTO il successivo decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 168 del 19 settembre 1997 di approvazione di una ulteriore variante concernente modifiche non sostanziali del progetto;

VISTO il successivo decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 83 del 17 aprile 1998 di ampliamento del bacino di conferimento per il periodo dal 17 aprile 1998 al 17 aprile 1999, per la discarica di che trattasi;

VISTA la successiva determinazione dirigenziale n. 25 del 13 agosto 1998 di aumento del quantitativo RSU di provenienza extra provinciale smaltibile al citato impianto;

VISTO il progetto di variante presentato, per l'approvazione, dal Comune di Pasiano di Pordenone il 19 gennaio 1999 prot. n. 734, denominato «Progetto integrativo di ripristino discarica 1ª categoria», che risulta composto dai seguenti elaborati:

– All. A Relazione tecnica del 12 novembre 1998;

– All. B Stima della capacità volumetrica del 12 novembre 1998;

– Tav. 1 Corografia;

– Tav. 2 Planimetria catastale;

– Tav. 3 Planimetria di progetto: sistemazione finale;

– Tav. 4 Sezioni trasversali;

– Tav. 5 Particolari costruttivi;

– Tav. 6 Planimetria di progetto: superficie finale del corpo rifiuti;

– Tav. 7 Schema grafico degli elementi di calcolo dei volumi;

– Attestazione dei progettisti del 12 novembre 1998, che la superficie oggetto dell'intervento non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico nè in aree protette di cui alla legge regionale 42/1996, che ricade in zona soggetta a vincolo di cui alla legge 431/1985 e che non vi è riduzione di superficie forestale;

DATO ATTO che la suddetta variante è stata presentata in ottemperanza della prescrizione di cui all'articolo 3, lettera b) del decreto n. 168/1997 che recita: «venga presentato prima dell'attivazione del 2º settore della discarica, un progetto integrativo di ripristino finale, comprensivo di piano quotato finale, a firma di tecnico abilitato»;

RILEVATO che gli elaborati della variante rispecchiano le previsioni in merito a geometria (inclinazione e forme) e modalità esecutive del progetto originario e delle varianti approvate;

RILEVATO inoltre che con riferimento al piano quotato redatto per la variante è stata ricalcolata la volumetria utile della discarica che è risultata di 163.102 mc.;

RILEVATO che, con decreto del Presidente della Provincia n. 57/1992, era stata autorizzata una potenzialità di 127.000 mc., pari al solo volume dell'invaso fino al piano campagna ed a questo è stato sommato il volume della baulatura, la cui stima si è potuta effettuare in base alle quote descritte nel progetto di sistemazione finale;

RITENUTO che il progetto presentato costituisce variante sostanziale ai sensi del D.P.G.R. 01/1998, in quanto è stato sommato anche il volume dei rifiuti costituenti la baulatura, che non era stato autorizzato con il precedente decreto n. 57/1992;

CONSIDERATO che il progetto di variante non va a modificare il progetto approvato con decreto 57/1992 e successivi e che la geometria della discarica rimane immutata;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Pasiano di Pordenone n. 46 del 17 marzo 1999 con la quale esprime parere favorevole al «Progetto integrativo di ripristino finale discarica di 1ª categoria»;

VISTA la deliberazione del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» n. 211 dell'8 marzo 1999 con la quale esprime parere favorevole alla suddetta variante;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica provinciale ha esaminato la variante in data 24 maggio 1999 rilevando peraltro che la tavola n. 5 riporta per errore grafico il materassino bentonitico nella impermeabilizzazione;

DATO ATTO altresì che la conferenza ha preso visione degli elaborati trasmessi alla Provincia dal Comune di Pasiano ed adottati con deliberazione di Giunta comunale n. 555 del 24 novembre 1997, in ottemperanza delle prescrizioni contenute nel precitato decreto n. 168/1997, costituiti da:

– Relazione illustrativa del 31 ottobre 1997;

– Tav. 5 Sezione B-B';

– Tav. 6 Planimetria di progetto, particolari costruttivi (pozzo misto percolato/biogas);

– Tav. 7 Planimetria di progetto, copertura finale, impermeabilizzazione fondo e fianchi;

ATTESO che la Conferenza ha esaminato in particolare le opere inerenti l'armonizzazione dell'impianto rispetto all'ambiente circostante descritte nei suddetti elaborati (Tav. 5);

VISTO quindi il parere favorevole della Conferenza tecnica provinciale espresso nella seduta del 24 maggio 1999 sulla variante in argomento e sugli elaborati adottati con deliberazione di Giunta comunale n. 555 del 24 novembre 1997;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta del Comune di Pasiano di Pordenone e di approvare la variante in argomento;

RITENUTO, infine, di confermare la commissione di collaudo già nominata con il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 6/1993;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di Servizio (articolo 53 - 1º comma - legge 142/1990);

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, il progetto di variante sostanziale concernente il ripristino finale e l'aumento di potenzialità della discarica di I cat. in loc. «Parussa» di cui alla richiesta del Comune di Pasiano di Pordenone nelle premesse citata, costituito dai seguenti elaborati:

– All. A Relazione tecnica del 12 novembre 1998;

– All. B Stima della capacità volumetrica del 12 novembre 1998;

– Tav. 1 Corografia;

– Tav. 2 Planimetria catastale;

– Tav. 3 Planimetria di progetto: sistemazione finale;

– Tav. 4 Sezioni trasversali;

– Tav. 5 Particolari costruttivi;

– Tav. 6 Planimetria di progetto: superficie finale del corpo rifiuti;

– Tav. 7 Schema grafico degli elementi di calcolo dei volumi;

– Attestazione dei progettisti del 12 novembre 1998, che la superficie oggetto dell'intervento non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico nè in aree protette di cui alla legge regionale 42/1996, che ricade in zona soggetta a vincolo di cui alla legge 431/1985 e che non vi è riduzione di superficie forestale;

2. di autorizzare il Comune di Pasiano di Pordenone a realizzare l'impianto secondo il progetto di variante di cui al punto 1., della discarica di cat. 1ª sita in località «Parussa» del Comune di Pasiano di Pordenone, che ha una potenzialità totale, comprensiva del volume della baulatura, pari a 163.102 mc.;

3. di dare atto che gli elaborati del 31 ottobre 1997 in premessa descritti, e costituiti da:

– Relazione illustrativa del 31 ottobre 1997;

– Tav. 5 Sezione B-B';

– Tav. 6 Planimetria di progetto, particolari costruttivi (pozzo misto percolato/biogas);

– Tav. 7 Planimetria di progetto, copertura finale, impermeabilizzazione fondo e fianchi;

ottemperano alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 168 del 19 settembre 1997;

4. di confermare la Commissione di collaudo già nominata con il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 6/1993, composta da:

– ing. Carlo Carniello Presidente

– ing. Umberto Natalucci Componente

– dott. Massimo Zanini Componente;

5. la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del decreto legislativo 22/1997;

6. la Provincia si riserva la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

7. rimangono ferme ed immutate le altre disposizioni e prescrizioni dei precedenti decreti del Presidente della Provincia di Pordenone nelle premesse riportati, se ed in quanto compatibili con il presente atto;

8. di stabilire che, ai sensi del 5º e 6º comma dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la presente autorizzazione costituisce anche autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, 9º comma del D.P.R. 616/1977 e l'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991;

9. il presente provvedimento, ai sensi del D.P.G.R. 01/1998, verrà trasmesso, per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione ed in copia al Comune di Pasiano di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», alla Direzione regionale dell'ambiente, alla Direzione regionale della pianifica-

zione territoriale, al Presidente della Commissione di collaudo.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressa in forma palese.

IL PRESIDENTE: A. Rossi

Deliberazione della Giunta provinciale 8 giugno 1999, n. 264. Ditta S.N.U.A. S.r.l. di San Quirino - approvazione progetto ed autorizzazione alla realizzazione della 3ª variante del I stralcio dell'impianto di trattamento RSU ed assimilabili in Comune di Aviano, loc. Cianisela.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/737-PN/ESR/1278 del 3 giugno 1993 di approvazione, subordinatamente al rispetto di diverse prescrizioni, del progetto generale e del progetto esecutivo del 1º stralcio relativi alla costruzione in Comune di Aviano, loc. «Cianisela», di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani ed assimilati della Ditta SNUA S.r.l. di San Quirino (Pordenone);

DATO ATTO che con il suddetto decreto si autorizzava, altresì, la Ditta SNUA S.r.l. alla costruzione del 1º stralcio dell'impianto in argomento;

VISTO il successivo decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/141-PN/ESR/1278 del 2 febbraio 1996 di approvazione di un progetto di variante non sostanziale all'impianto di che trattasi, relativo alla sistemazione definitiva della roggia Rovizzola;

VISTO il successivo decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/1075-PN/ESR/1278 del 14 giugno 1996 di approvazione di un ulteriore progetto di variante del 1º stralcio e di autorizzazione alla costruzione dei relativi lavori;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 75 del 14 maggio 1997 di approvazione di un ulteriore progetto di variante del 1º stralcio e di autorizzazione alla realizzazione dei relativi lavori;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 240 del 23 dicembre 1997 di proroga del termine di fine lavori di realizzazione dell'impianto in argomento all'1 luglio 1998;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale di Pordenone n. 250 del 30 giugno 1998 di ulteriore proroga del predetto termine al 31 dicembre 1998;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 581 del 22 dicembre 1998 di ulteriore proroga del predetto termine al 31 marzo 1999;

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 486 del 10 novembre 1998 di approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione alla realizzazione del 2º stralcio «Energia» dell'impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani ed assimilati di che trattasi;

VISTA la richiesta della Ditta SNUA S.r.l. di San Quirino (Pordenone) del 17 dicembre 1998, pervenuta nella stessa data e assunta al prot. n. 73502, di approvazione della 3ª variante al progetto del 1º stralcio dell'impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani ed assimilati sito in Comune di Aviano, loc. Cianisela e di autorizzazione all'esecuzione delle relative opere;

VISTO il progetto di variante che sinteticamente riguarda alcune modifiche alle opere civili e a quelle elettromeccaniche dell'impianto senza, peraltro, costituire variante sostanziale, che si compone dei seguenti elaborati:

– Terza perizia di variante (relazione)

– Allegato 1 - Computo metrico estimativo opere elettromeccaniche; Quadro di raffronto;

– Computo metrico estimativo opere civili, carpenteria metallica; Prospetto di raffronto;

– Dis. B94011001 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. B94011002 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. B94011003 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. B94011004 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. B94011006 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. B94011007 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. B94011011 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. 01 sistemazione generale (viabilità interna, progetto su mappa catastale, sezioni);

– Dis. 02 impianti tecnologici (fognature, depurazione acque, predisposizione antincendio);

– Dis. A1 edificio «A» (Uffici, spogliatoi, officina) - piante;

– Dis. A2 edificio «A» (Uffici, spogliatoi, officina) - prospetti, sezioni;

– Dis. B1 edificio «B» (ricezione, selezione, RdF) - piante;

– Dis. B2 edificio «B» (ricezione, selezione, RdF) - sezione trasversale, longitudinale;

– Dis. B3 edificio «B» (ricezione, selezione, RdF) - prospetti - sezione;

– Dis. C1 Edificio «C» (compostaggio, maturazione) - pianta;

– Dis. C2 Edificio «C» (compostaggio, maturazione) - prospetti - sezione;

– Dis. D1 Edificio «D» (tettoia per la raccolta differenziata) - pianta;

– Dis. D2 Edificio «D» (tettoia per la raccolta differenziata) - prospetti - sezione;

– Dis. F1 vasche filtri, deposito compost-pianta, sezioni;

– Dis. G1 Ingresso cabina elettrica ENEL-pianta, sezione, prospetti;

– Dis. H1 passarella di servizio - pianta, sezione, prospetti;

– Dis. I1 silos, - pianta, sezione, prospetti;

– Dis. L1 impianti tecnologici, vasca prima pioggia;

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Aviano del 21 gennaio 1999, prot. n. 784 con la quale comunica di non avere osservazioni da esprimere sulla variante in argomento;

VISTA la nota del Responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» del 17 gennaio 1999 prot. n. 892/ISP., con la quale comunica di non avere osservazioni da esprimere sulla variante in argomento;

VISTO che l'impianto in argomento ricade in ambito di tutela ambientale in quanto nella fascia dei 150 metri da un'acqua pubblica, il Servizio tutela ambientale di questo ente, con nota del 12 gennaio 1999 prot. n. 227 ha ritenuto di trasmettere n. 2 copie del progetto di variante al Comitato tecnico regionale IV sezione per il parere di competenza ai sensi dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota del 16 aprile 1999 prot. AMB/8342-PN/ESR/1278 della Direzione regionale dell'ambiente con la quale in relazione alla suddetta richiesta di parere, ritiene che la Provincia stessa debba trasmettere la perizia al Direttore del Servizio tutela paesaggio e bellezze naturali, il quale si esprime in merito alla sostanzialità o non sostanzialità dell'intervento ai fini paesaggistici;

VISTA la nota del 21 aprile 1999 prot. P.T./342/1.410, della Direzione regionale della pianificazione territoriale ambiente, con la quale si esprime in merito alla sostanzialità ai fini paesaggistici, in particolare: «Essendo previste, nella variante, opere che modificano l'aspetto esteriore dei luoghi e dei manufatti già autorizzati, entro la fascia dei 150 metri dalla roggia Rovizzola (iscritta nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Pordenone) si rende necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Quest'ultima, secondo norma inserita nella più generale autorizzazione di settore ora di competenza dell'Amministrazione provinciale, pur riguardando una variante non sostanziale sotto il profilo impiantistico, per la regolarità degli atti necessita della procedura autorizzativa, ancorchè per i soli aspetti paesaggistici.»;

VISTO il parere favorevole del Conferenza tecnica provinciale espresso nella seduta del 24 giugno 1999;

VISTA inoltre la nota del 21 maggio 1999 prot. n. AMB/10965-PN/640-2, del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione regionale dell'ambiente, con la quale comunica che in relazione alle emissioni in atmosfera, la Ditta SNUA S.r.l. per la 3ª variante in argomento, ha presentato richiesta di autorizzazione a sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 203/1988 in data 22 dicembre 1998 e la stessa è stata autorizzata con delibera di Giunta regionale n. 1400 del 7 maggio 1999;

VISTA l'istanza della Ditta SNUA dell'8 giugno 1999, di proroga al 31 dicembre 1999 del termine di ultimazione dei lavori di cui alla deliberazione di G.P. n. 581 del 22 dicembre 1998;

ATTESO che la citata Ditta motiva tale richiesta per l'iter di approvazione della variante di cui al presente provvedimento;

ACQUISITI dalla Ditta SNUA, in data 7 giugno 1999, n. 2 dichiarazioni sostitutive di atto notorio che attestano il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 ed un certificato della Camera di commercio con l'attestazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza della Ditta SNUA e di approvare il progetto in argomento autorizzando la costruzione dello stesso;

RITENUTO, altresì, di accogliere l'istanza di proroga sopra richiamata e di fissare il termine di ultimazione lavori al 31 dicembre 1999;

RITENUTO, infine, di confermare per i lavori di cui sopra, la Commissione di collaudo già nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'ambiente n. AMB/737-PN/ESR/1278 del 3 giugno 1993;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di servizio (articolo 53 - 1º comma, legge 142/1990);

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la 3ª variante del progetto del 1º stralcio dell'impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani ed assimilati sito in Comune di Aviano, loc. «Cianisela» di cui all'istanza della Ditta SNUA S.r.l. nelle premesse citata, costituito dai seguenti elaborati:

– Terza perizia di variante (relazione);

– Allegato 1 - Computo metrico estimativo opere elettromeccaniche; Quadro di raffronto;

– Computo metrico estimativo opere civili, carpenteria metallica; Prospetto di raffronto;

– Dis. B94011001 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. B94011002 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. B94011003 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. B94011004 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. B94011006 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. B94011007 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. B94011011 ricezione/selezione/RdF-Lay-out-pianta;

– Dis. 01 sistemazione generale (viabilità interna, progetto su mappa catastale, sezioni);

– Dis. 02 impianti tecnologici (fognature, depurazione acque, predisposizione antincendio);

– Dis. A1 edificio «A» (Uffici, spogliatoi, officina) - piante;

– Dis. A2 edificio «A» (Uffici, spogliatoi, officina) - prospetti, sezioni;

– Dis. B1 edificio «B» (ricezione, selezione, RdF) - piante;

– Dis. B2 edificio «B» (ricezione, selezione, RdF) - sezione trasversale, longitudinale;

– Dis. B3 edificio «B» (ricezione, selezione, RdF) - prospetti - sezione;

– Dis. C1 Edificio «C» (compostaggio, maturazione) - pianta;

– Dis. C2 Edificio «C» (compostaggio, maturazione)- prospetti - sezione;

– Dis. D1 Edificio «D» (tettoia per la raccolta differenziata) - pianta;

– Dis. D2 Edificio «D» (tettoia per la raccolta differenziata) - prospetti - sezione;

– Dis. F1 vasche filtri, deposito compost-pianta, sezioni;

– Dis. G1 Ingresso cabina elettrica ENEL-pianta, sezione, prospetti;

– Dis. H1 passarella di servizio - pianta, sezione, prospetti;

– Dis. I1 silos, - pianta, sezione, prospetti;

– Dis. L1 impianti tecnologici, vasca prima pioggia;

2. di autorizzare la Ditta SNUA S.r.l. con sede a San Quirino (Pordenone), via Comina, 1, a realizzare l'impianto secondo il progetto di cui al precedente punto 1;

3. di confermare per i lavori di cui sopra, la Commissione di collaudo già nominata con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/737PN/ESR/1278 del 3 giugno 1993, composta da:

ing. Gastone Novelli - Presidente

ing. Giuseppe Carniello - componente

dott. Vittorio Zollia - componente

4. di stabilire che tutte le opere autorizzate con i decreti regionali n. AMB/737 del 3 giugno 1993, n. AMB/141 del 2 febbraio 1996, n. AMB/1075 del 14 giugno 1996, del decreto provinciale n. 75 del 14 maggio 1997 e quelle di cui al punto 1 del presente provvedimento dovranno essere ultimate entro il termine il 31 dicembre 1999;

5. la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 22/1997;

6. la Provincia si riserva la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

7. rimangono ferme ed immutate le altre disposizioni e prescrizioni dei decreti dell'Assessore regionale dell'ambiente e del Presidente della Provincia di Pordenone nelle premesse riportati, se ed in quanto compatibili con il presente atto;

8. di stabilire che, ai sensi del 5º e 6º comma dell'articolo 131 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la presente autorizzazione costituisce anche autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, 9º comma del D.P.R. 616/1977 e l'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE: A. Rossi

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Bando di concorso pubblico, a titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di 1º livello di ginecologia e ostetricia.

In attuazione della deliberazione n. 301 in data 16 giugno 1999 del Direttore generale, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

n. 1 posto di dirigente medico di 1º livello di ginecologia e ostetricia

Ruolo: sanitario;

Profilo professionale: medici.

Area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche.

Disciplina: ginecologia e ostetricia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 così come modificato dal decreto 10 febbraio 1984, dalla legge n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26, D.P.R. 483/1997);

nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

Requisiti specifici di ammissione:

1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione in ginecologia e ostetricia;
3. iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15/1968, della legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.P.R. 403/1998, presentando dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione; in tal caso il candidato dovrà presentare regolare certificato di iscrizione all'Albo prima dell'immissione in servizio.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.LL.SS. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto sopra richiamato, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

Prove d'esame:

a) Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso: la prova, anche in relazione al numero dei candidati, si svolgerà su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.

   La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'ido-

neità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli istituti, ospedali, ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d. iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a. il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civile e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d. eventuali condanne penali riportate;

e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

i. il consenso al trattamento dei dati personale (legge n. 675/1996).

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Le dichiarazioni rese nella domanda sono valide ai soli fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso; non saranno ritenute valide, pertanto, ai fini della valutazione dei titoli.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 952, con le seguenti modalità: con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone, o con versamento su C.C. postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'A.O. (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutate altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione mana-

geriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483), dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso; i candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

La specializzazione se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutabile con lo specifico punteggio previsto dall'articolo 27, comma 7 del citato D.P.R. 483/1997: a tal fine il certificato deve riportare gli estremi normativi citati.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i servizi sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del D.P.R. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Dette dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, possono essere rese - negli appositi moduli - in presenza di funzionari addetti ovvero allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone;

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'articolo 27.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato

dall'Amministrazione a regolarizzare in bollo - ai sensi della legge n. 370/1988, ora trasfusa nella nota n. 2 all'art. 3 della tariffa del bollo, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con D.M. 20 agosto 1992 - tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. 5 dicembre 1996.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a. tipologia del rapporto di lavoro;

b. data di presa di servizio;

c. qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;

d. durata del periodo di prova;

e. sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica 5 dicembre 1996.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (telefono 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Francesco Gallorini

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale
Azienda ospedaliera
«S. Maria degli Angeli»
Pordenone

Il sottoscritto . . . . nato a . . . .

il . . . . residente a . . . . (Provincia . . . .),

via . . . . , n. . . . . - telefono . . . .

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura, di n. . . . . posti di . . . . presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza il . . . .

A tal fine dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: . . . .) (a);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: . . . .);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

a. laurea in medicina e chirurgia conseguita il . . . . presso . . . . ;

b. specializzazione in . . . . conseguita il . . . . presso . . . . ;

c. iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici della Provincia di . . . . ;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . ;

6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . indicare le cause, di risoluzione dei rapporti d'impiego);

7) il consenso al trattamento dei dati personali;

8) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea);

9) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: . . . . (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia in carta semplice.

Data . . . .

Firma . . . .

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

Modello A

Allegato all'istanza di:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 1
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

..l.. sottoscritt.. ....

nat.. a .... (prov. ....) il ....

residente in .... (prov. . . .), via .... n. ....

consapevole di quanto prescritto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione (articoli 483, 495 e 496 del Codice penale) e dall'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge 15/1968 e dell'articolo 1 del D.P.R. n. 403/1998 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE ....
(firma per esteso e leggibile)

☐ Firma apposta dal dichiarante in presenza di ....

☐ Presentata copia del documento di identità ....

Modello B

Allegato all'istanza di:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 2
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

..l.. sottoscritt.. ....

nat.. a .... (prov. ....) il ....

residente in .... (prov. .....), via .... n. .....

consapevole di quanto prescritto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione (articoli 483, 495 e 496 del Codice penale) e dall'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 15/1968 e dell'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE ....
(firma per esteso e leggibile)

☐ Firma apposta dal dichiarante in presenza di ....

☐ Presentata copia del documento di identità ....

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di 1º livello di anestesia e rianimazione.

Ai sensi dell'articolo 18, 6º comma del D.P.R. 483 del 10 dicembre 1998, si comunica che la graduatoria dei candidati idonei al pubblico concorso per due posti di dirigente Medico di 1º livello di anestesia e rianimazione, approvata con determinazione n. 136/M del 23 giugno 1999, è la seguente:

1º dott. Torroni Piero	punti 84,100/100
2º dott.ssa Corsi Daniela	punti 74,620/100
3º dott. Divella Michele	punti 74,580/100
4º dott.ssa Spasiano Alessandra	punti 73,130/100
5º Zauli Massimo	punti 70,520/100
6º Pipitone Marilena	punti 68,630/100

La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Gennaro Calienno